76-bis. **Allegato A-*bis***

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1581 *(Emendamenti)*.

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 384, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, DI SANITÀ E DI PUBBLICO IMPIEGO, NONCHÉ DISPOSIZIONI FISCALI (1581)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 13 DEL DECRETO-LEGGE ED ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 1. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Ministro del lavoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono criteri e modalità applicative per la costituzione, a partire dal 1° gennaio 1993 di forme di Assicurazione generale obbligatoria nei nuovi settori del terziario e dei servizi, garantendo una corrispondenza tra contribuzione e prestazione.

1. 2. Pellicani, Larizza, Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Campatelli, Vozza, Soriero, Silvio Mantovani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 30 giugno 1993, per i dipendenti privati, i lavoratori autonomi e per i dipendenti pubblici che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione, e sino al 30 giugno 1994 per i dipendenti pubblici con anzianità contributiva inferiore a 30 anni, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione del servizio in base ai singoli ordinamenti.

1. 3. Giuliari.

Al comma 1, sopprimere le parole: in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico.

1. 4. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 1° gennaio 1993.

1. 5. Pappalardo.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 1° gennaio 1993.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 6. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 1° dicembre 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 7. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dal 1° novembre 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 8. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993,

fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 9.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: e sino al 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* e sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge delega in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 10.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu. .

Al comma 1, sostituire le parole: e sino al 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* e sino al 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 1993 *aggiungere le seguenti:* , e comunque non oltre tale data.

1. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, dopo le parole: regime generale *aggiungere le seguenti:* ivi compresi l'Enasarco e le Casse pensioni dei liberi professionisti.

1. 13.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere le parole: ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

1. 14.

Mastrantuono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono, a domanda, permanere in servizio sino a 67 anni, i dirigenti e gli appartenenti alle carriere direttive ad esaurimento possono permanere in servizio fino a 70 anni.

1. 15.

Valensise, Poli Bortone, Gaetano Colucci, Parlato, Servello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno dovuto, ai sensi delle norme legislative o dei contratti collettivi di lavoro, presentare le dimissioni per la risoluzione del rapporto di lavoro prima di tale data per potere usufruire del trattamento pensionistico di anzianità.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dei cui al comma 1 non si considerano anticipati:

a) i trattamenti a carico delle forme sostitutive, esclusive ed integrative, se richiesti dopo il compimento dell'età pensionabile prevista nel regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

b) i trattamenti richiesti da coloro che possono far valere 40 anni di servizio utile a pensione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo

sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 17.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che, entro il 31 dicembre 1992, risultino in possesso dei requisiti di assicurazione, di contribuzione ovvero di anzianità di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 18.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le domande di pensione di anzianità presentate agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto da assicurati che maturano i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché le pensioni spetti con decorrenza dal 1° ottobre 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 19.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultino in possesso dei requisiti di assicurazione, di contribuzione ovvero di anzianità di servizio previsti dai singoli ordinamenti per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici anticipati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 20.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, alla legge 7 giugno 1990, n. 141, al decreto-legge 22 gennaio 1992, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1992, n. 58, all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al decreto-legge 14 agosto 1991, n. 364, alla delibera CIPE del 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 232 giugno 1992, all'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, all'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, all'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 863, ed alle altre ipotesi di pensionamenti anticipati specificatamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera ed ai lavoratori privi della vista.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 21.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* di cui all'articolo 37 *aggiungere le seguenti:* comma 2, intendondosi per aziende quelle private senza partecipazione pubblica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma

1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 16 comma 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

1. 22.

Conca, Frontini, Arrighini.

Al comma 2, alla lettera a), *dopo le parole: esuberi strutturali di manodopera inserire le seguenti:* , ai trattamenti previsiti dall'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico

è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) ai trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992.

1. 24.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 27, comma 6, e all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 25.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, alla lettera b), *dopo le parole:* legge 23 luglio 1991, n. 223 *aggiungere le seguenti:* ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali il trattamento straordinario di integrazione salariale venga concesso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico

è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 26.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* o che siano posti in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della medesima legge n. 223 del 1991.

1. 27.

Ratto.

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) ai lavoratori per i quali il contratto di lavoro prevede un periodo di preavviso inferiore a 15 giorni qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già presentato le dimissioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 28.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, alla lettera d), *sopprimere la parole:* , accolta dai competenti organi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli

di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 29.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti:* , nonché ai lavoratori che abbiano concretizzato gli atti contrattuali per le dimissioni o siano stati licenziati, con obbligo del preavviso, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, ancorché la pensione competa con decorrenza in data successiva al 30 settembre ed entro il 31 dicembre 1992.

1. 30.

Marte Ferrari.

Al comma 2, alla lettera e), *sopprimere le parole:* accolta dai competenti organi.

1. 31.

Nicotra, Nucci Mauro, Meleleo.

Al comma 2, alla lettera e), *dopo le parole:* alla data di entrata in vigore del presente decreto; *aggiungere le seguenti:* non si tiene conto del provvedimento o formalità di accoglimento se il dipendente alla data del 18 settembre 1992 trovasi in aspettativa per mandato pubblico elettivo.

1. 32.

Nucci Mauro, Nicotra, Di Mauro, Meleleo.

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) ai lavoratori del settore edile e dei lapidei.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 33.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) nei confronti dei lavoratori che a seguito di protocolli d'intesa delle aziende con le organizzazioni sindacali abbiano pattuito riduzioni di personale usufruendo dello strumento del pensionamento di anzianità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

1. 34.

Conca, Frontini, Arrighini.

Al comma 2, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

i) ai medici dipendenti iscritti alla Cassa pensioni sanitari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma

1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

1. 35.

Petrini, Calderoli, Castellaneta, Provera.

*Sopprimere i commi 2-*bis *e 2-*ter.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota

IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 36.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

*Sostituire i commi 2-*bis *e 2-*ter *con il seguente:*

2-*bis*. Limitatamente all'anno 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita in data non anteriore al 1° maggio per i soggetti che alla data del 1° gennaio 1994 abbiano raggiunto un'età inferiore di oltre cinque anni all'età pensionabile alla stessa data prevista dai rispettivi ordinamenti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

1. 37.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al termine del periodo di sospensione indicato al precedente comma 1 dovrà in ogni caso essere salvaguardato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità nei confronti di coloro che ne abbiano perfezionato i requisiti anteriormente all'emanazione delle norme delegato in materia di previdenza.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressità della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatto salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro di-

pendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

1. 38.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per il personale della scuola, la sospensione di cui al comma 1, in deroga al termine in esso previsto, opera sino al 31 agosto 1993.

1. 39.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

*Dopo il comma 2-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Per dipendenti pubblici e per quelli del settore privato è fissato al 31 dicembre 1992 il termine per la presentazione della domanda di riscatto degli anni del corso di laurea o del servizio militare al fine del conseguimento del 15° anno di anzianità contributiva. Il versamento all'INPS delle quote per il riscatto è effettuato entro tre mesi dall'autorizzazione.

1. 40.

Poli Bortone, Valensise, Servello, Gaetano Colucci.

*Dopo il comma 2-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Ai lavoratori dipendenti dalle Compagnie di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria, ed a quelli dipendenti dalla Gestioni commissariali di liquidazione delle Compagnie stesse, che possono far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità, ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è concesso il trattamento anticipato di pensione secondo la disciplina dell'articolo 22 della citata legge n. 153 del 1969 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributica pari al periodo necessario per la maturazione del requisito della pensione di anzianità come stabilito dalle leggi vigenti, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni se uomini o di cinquantacinque se donne. Per la disposizione di cui sopra, si applicheranno, se compatibili, le normative di cui all'articolo 277 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione anche ai lavoratori dipendenti dalle Compagnie di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'industria ed a quelli dipendenti dalle Gestioni commissariali di liquidazione, all'atto della chiusura delle procedure di liquidazione, secondo le disposizioni e le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 41.

Gaetano Colucci, Valensise, Tatarella, Parlato.

*Dopo il comma 2-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Il requisito minimo di assicurazione e contribuzione per l'acquisizione del diritto alla pensione è fissato a 15 anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 59 del 1961 è ridotta di 78 miliardi di lire.

1. 42.

Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Sartori Lanciotti, Anna Maria Serafini, Gianna Serra, Sestero Gianotti, Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

*Dopo il comma 2-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. L'integrazione al minimo non deve essere riferita al reddito del coniuge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 59 del 1961 è ridotta di 300 miliardi di lire.

1. 43.

Biricotti Guerrieri, Bolognesi, Breda, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Sangiorgio, Sanna, Sartori Lanciotti, Anna Maria Serafini, Gianna Serra, Sestero Gianotti, Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Turco, Vigneri.

*Dopo il comma 2-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

2-*sexies*. Fino al 1997 per le donne si applicano i trattamenti attualmente in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

1. 44.

Poli Bortone, Valensise, Servello, Gaetano Colucci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... arma-

menti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – *(Sospensione di fiscalizzazione e sgravio degli oneri sociali).* — 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge che preveda la fiscalizzazione o lo sgravio degli oneri sociali a favore delle aziende attualmente beneficiarie.

2. Sono aumentate del 10 per cento tutte le sanzioni previste per i datori di lavoro che evadono sia le leggi sul collocamento che gli obblighi assicurativi e contributivi.

2. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – *(Perequazione pensioni).* — 1. In attesa della legge di riforma pensionistica in via eccezionale e limitatamente all'anno 1993, verrà corrisposto sui trattamenti pensionistici previdenziali ed assistenziali pubblici e privati, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, a titolo di perequazione automatica la sola variazione relativa all'aumento del costo della vita così come previsto dall'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 e successive modificazioni, in modo da assicurare un aumento medio pari al tasso d'inflazione effettivo. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti, stabilendo eventuali conguagli a decorrere dal primo mese dell'anno successivo.

2. A decorrere dal 1993, è ridotto di lire 2.000 miliardi lo stanziamento recato dalla legge n. 59 del 1961, modificata dall'articolo 3 della legge n. 181 del 1962.

3. A decorrere al 1° gennaio 1993, le somme iscritte in contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, relative alla legge n. 219 del 1981, sono iscritte per 1.000 miliardi in entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle disposizioni del presente comma non si applica la facoltà di deroga di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. 3.

Innocenti, Pellicani, Pizzinato, Larizza, Ghezzi, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Vozza, Castagnola.

Al comma 1, sopprimere le parole: In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e

2. 4.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* e fino al 31 dicembre 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 5.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: e fino al 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* , per l'anno 1993.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 6.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e private.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

2. 7.

Conca, Frontini, Arrighini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ivi compresi *fino a:* decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. 8.

Poli Bortone, Servello, Gaetano Colucci, Valensise.

Al comma 1, sopprimere le parole: e lo speciale regime regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

2. 9.

Mastrantuono.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

2. 10.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per la quota dei trattamenti pensionistici eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per la quota dei trattamenti pensionistici eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

*Sostituire il comma 1-*bis *con il seguente:*

1-*bis*. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno e dal 1° dicembre. L'eventuale differenza tra gli aumenti corrisposti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, accertata dall'ISTAT per l'anno 1993, sarà corrisposta in unica soluzione entro il mese di febbraio 1994, previa verifica del Governo d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. 13.

Pellicani, Innocenti, Pizzinato, Larizza, Ghezzi, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Vozza, Castagnola.

*Al comma 1-*bis, *sostituire le parole:* in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, *con le seguenti:* in due scatti semestrali di 2,5 punti percentuali ciascuno a decorrere; *aggiungere, in fine, le parole:* detti aumenti vengono corrisposti sui primi 16 milioni di pensione di anzianità.

2. 14.

Giuliari.

*Al comma 1-*bis, *sostituire le parole:* in 1,8 e 1,7 punti *con le seguenti:* in 2,3 e 2,2 punti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata. »

2. 15.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1-bis, *sostituire le parole:* dal 1° giugno e dal 1° dicembre *con le seguenti:* dal 1° maggio e dal 1° novembre.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata. »

2. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1-bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'aumento di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita con decorrenza 1° novembre 1992 rimane fissato sulla misura calcolata applicando la norma contenuta nell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento.

L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata. »

2. 17.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano agli anticipi ed ai miglioramenti pensionistici di cui alla legge n. 59 del 1991.

2. 18.

Santonastaso.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Non è ammessa ripetizione delle somme corrisposte alle vedove di guerra per titolo di indennità integrativa speciale.

2. 19.

Tarabini, Marte Ferrari.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 che siano titolari di trattamenti non superiori al doppio del trattamento minimo o titolari di pensione sociale, è corrisposta una somma forfettaria di lire ventimila mensili per tredici mensilità.

2. 20.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 20 novembre 1993, saranno determinate le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti per l'anno 1993 dagli scostamenti tra i valori determinati con le modalità di cui al comma 1-*bis* del presente articolo e quelli accertati con le modalità di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca

scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 21.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le pensioni di importo non eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 22.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le pensioni di importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari,

ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle pensioni sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 24.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applica ai trattamenti previdenziali ed assistenziali non superiori al doppio del minimo ed alle pensioni sociali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi,

materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

2. 25.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – *(Riammissione in servizio del personale in pensionamento anticipato)*. — 1. Gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, titolari di pensione, che abbiano ottenuto il pensionamento anticipato, per qualsiasi causa non dipendente da motivi di salute, possono richiedere la riammissione in servizio ove, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, manchino almeno ventiquattro mesi al limite di età, prevsito per il loro ruolo e qualifica. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto; la domanda non è revocabile e non è ammesso successivamente il prepensionamento se non per motivi di salute.

2. Al personale di cui al comma precedente è concessa, dopo diciotto mesi dalla riammissione in servizio, una promozione. Detto personale resta in soprannumero negli organici per tutta la durata della riammissione in servizio. Il ruolo cui è appartiene detto personale viene ridotto nel grado iniziale di una unità per ciascuno dei richiamati.

3. Ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza al momento del definitivo collocamento a riposo, al personale di cui al comma 1 la pensione viene riliquidata ricongiungendo il servizio prestato a quello valutato utile per la pensione alla data del richiamo stesso. In ogni caso non possono essere superati i 40 anni di servizio utile. Non si procede alla riliquidazione della pensione ove il servizio prestato dopo il richiamo sia inferiore ai dodici mesi.

4. L'indennità di liquidazione viene corrisposta tenendo conto esclusivamente del servizio prestato dopo il richiamo.

2. 26.

Santonastaso.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione

vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

3. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. – *(Riduzioni di spese).* — 1. A decorrere dal 1993, è ridotto di lire 65 miliardi lo stanziamento recato all'articolo 1, comma 3, della legge n. 517 del 1975.

3. 2.

Larizza, Marte Ferrari.

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese).* — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

3. 3.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: a 5 anni *con le seguenti:* a 1 anno.

3. 4.

Poli Bortone, Valensise, Servello, Gaetano Colucci.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: a 5 anni *con le seguenti:* a 2 anni.

3. 5.

Poli Bortone, Servello, Valensise, Tremaglia.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: a 5 anni *con le seguenti:* a 3 anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Riduzione di spese)*. — 1. Le spese previste nei capitoli corrispondenti alle seguenti voci del codice economico alla Tabella 12 (Ministero della difesa) del bilancio dello Stato a legislazione vigente (allegato n. 1): 04.01.04. « Armi, materiale bellico e infrastrutture militari »; 04.03.04. « compensi per incarichi speciali »; 04.03.07. « spese riservate »; 04.03.08. « studi, indagini, rilevazioni e statistiche »; 04.04.00. « servizi meccanografici ed elettronici »; 04.09.01. « spese di rappresentanza »; 04.09.04. « spese per convegni, mostre ecc. ... »; 04.09.05. « relazioni pubbliche ecc. ... »; 04.09.06. « spese per concorsi ecc. ... »; 04.09.10. « spese per pubblicità »; nonché alle voci della categoria X (« beni ed opere immobiliari, ecc. ... ») e della categoria XI (« beni mobili, macchine ed attrezzature, ecc. ... »), nonché le spese previste nei capitoli delle seguenti voci del codice funzionale (All. n. 2): 02.01.07. « servizi speciali »; 02.01.08. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.02.02. « armi e armamenti terrestri »; 02.02.03. « servizi speciali »; 02.02.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.03.02. « costruzioni, armi e armamenti navali »; 02.03.04. « ammodernamento e rinnovamento della difesa »; 02.04.02. « ... armamenti aeronautici e spaziali »; 02.04.03. « ... difesa aerea ... »; 02.04.05. « ... rinnovamento della difesa »; 07.02.03. « ricerca scientifica in materia militare »; e le spese previste dai capitoli inclusi nell'allegato 3 (« somme destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ») sono decurtate per l'anno 1993 del 20 per cento.

3. 6.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: a 5 anni *con le seguenti:* a 3 anni.

3. 7.

Poli Bortone, Valensise, Servello.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: a 5 anni *con le seguenti:* a 4 anni.

3. 8.

Poli Bortone, Valensise, Tremaglia.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: 5 anni *con le seguenti:* sette anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è

abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

3. 9.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: 5 anni *con le seguenti:* 15 anni, sempre che l'interessato non dimostri che il coacervo delle pensioni percepite sia inferiore al trattamento minimo previsto.

3. 10.

Ratto, Ravaglia.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché residenti abitualmente in Italia. Per i cittadini italiani residenti all'estero l'importo è rapportato alla contribuzione e al rapporto di cambio col Paese di residenza fino ad un massimo pari all'integrazione al minimo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art.

48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

3. 11.

Frontini, Conca, Arrighini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – *(Norme procedurali).* — 1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, o, in mancanza del ricorso, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma ».

2. Per i casi nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini prescritti per la proposizione dell'azione giudiziaria non sono decorsi, i termini di cui al comma 1, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigoree del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le somme iscritte in contabilità speciali, o conti correnti di tesoreria, relative alla legge 6 aprile 1977, n. 106, sono iscritte per 45 miliardi annui in entrata del bilancio dello Stato.

4. 2.

Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Campatelli, Vozza, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani, Pellicani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter.* – *(Entità delle sanzioni).* — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 3.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: di tre anni *con le seguenti:* di sette anni.

4. 4.

Poli Bortone, Servello, Valensise, Gaetano Colucci.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: di tre anni *con le seguenti:* di sei anni.

4. 5.

Poli Bortone, Servello, Valensise.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: di tre anni *con le seguenti:* di cinque anni.

* 4. 6.

Poli Bortone, Servello, Valensise, Gaetano Colucci.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: entro il termine di tre anni *con le seguenti:* entro il termine di cinque anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

* 4. 7.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* due anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/

12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

4. 8.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: competenti organi dell'Istituto o *aggiungere le seguenti:* , in mancanza,.

4. 9.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo capoverso, dopo la parola: ovvero *aggiungere le seguenti:* , nel caso in cui non sia intervenuta decisione sul ricorso né il ricorso stesso,.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 10.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: ovvero *con le seguenti:* o, in mancanza del ricorso,.

4. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: entro il termine di un anno *con le seguenti:* entro il termine di tre anni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: di un anno *con le seguenti:* di 24 mesi.

4. 13.

Poli Bortone, Valensise, Servello, Gaetano Colucci.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* 90 giorni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2

L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

4. 14.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli Istituti di previdenza e assistenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove il ricorrente non dichiari, con le forme e per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, il proprio reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno in corso alla data di liquidazione delle predette spese, competenze ed onorari, ovvero nel caso in cui tale reddito risulti di ammontare superiore a due volte l'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di tale anno ».

3. L'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è abrogato.

3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giudizi che sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

4. 15.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 16.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 17.

Pollichino.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 18.

Anedda, Valensise, Parlato.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti che, alla data di inizio del procedimento giudiziario, risultino percettori di un reddito personale IRPEF superiore a 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo della pensione corrisposta dall'INPS.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 19.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle controversie intraprese da assicurati il cui reddito sia superiore a due volte l'importo dei trattamenti minimi erogati dall'INPS all'inizio di ciascun anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 20.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il dirigente preposto all'ufficio dell'assicurazione obbligatoria, prevista dalle norme vigenti, responsabile del contenzioso della iniziativa giudiziaria soccombente nei confronti dell'assicurato, risponde personalmente in solido delle spese conseguenti e dei danni eventualmente arrecati agli assicurati.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

4. 21.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali siano tutt'ora in corso, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dalle norme in vigore per la proposizione del ricorso giudiziario.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 22.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per i casi nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini prescritti per la proposizione dell'azione giudiziaria non sono decorsi, i termini triennali e annuali di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. – *(Entità delle sanzioni)*. — 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

4. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3 sostituire le parole da: alla data di *fino alla fine del comma, con le seguenti:* al 31 dicembre 1992.

4. 24.

Poli Bortone, Servello, Valensise.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquta IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

5. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1 sostituire le parole: e nel limite di non meno il 50 per cento *con le seguenti:* e nel limite di non più del 50 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA

prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquta IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

5. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere le parole: di non meno il 50 per cento.

5. 3.

Poli Bortone, Servello, Valensise.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Bettin, Paissan.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163 del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del

D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; e abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 3.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Entro il 30 novembre 1992, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.

2. I livelli di assistenza devono prevedere che i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire

100.000.000 sono tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 35.000 per l'assistenza medica di base. Per la determinazione del reddito complessivo di cui al precedente periodo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di cui all'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600. Le modalità per l'accertamento delle condizioni di reddito dei suddetti soggetti e per il versamento della quota fissa per l'assistenza medica di base sono fissate con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti da reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. I citati livelli devono altresì prevedere un tetto massimo di spesa in relazione alla patologia per la fruizione dell'assistenza farmaceutica.

3. I soggetti di cui al comma 2, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti a garantirsi, tramite una copertura assicurativa obbligatoria alternativa ai contributi versati al F.S.N. le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali.

4. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 2, i quali non siano già muniti dell'attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

5. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 2.000 e in lire 1.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fieboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 2.000.

6. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.

7. L'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 tiene aggornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso « tenuto conto del coefficiente di svalutazione dei crediti a favore dei fornitori ». Detti prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale.

8. Le disposizioni diverse da quelle di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 1993.

9. Qualora i redditi di cui al comma 2 risultassero anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, di importo superiore a quelli previsti dal predetto comma, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dai commi 2 e 3 con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e provvede a versare una penale pari al 50 per cento delle somme, rivalutate, corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3

comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 4.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Con decreti del Ministro della sanità, emanati di intesa con le regioni entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge:

a) sono individuati i nuovi importi delle tariffe di tutte le attività a pagamento di esclusivo interesse del cittadino o delle aziende, in misura tale da coprire il costo reale delle spese ed assicurare entrate aggiuntive, al fine del risanamento del disavanzo sanitario.

2. Il PTSSN segue la classificazione internazionale dei medicamenti ATC, e include i farmaci rispondenti ad esigenze primarie di terapia la cui efficacia è rico-

nosciuta dalla comunità scientifica internazionale.

3. A partite dal 1° gennaio 1993, prodotti di nuova registrazione sono ammessi all'inclusione nel PTSSN solo se: *a)* rispondono alle caratteristiche di comprovata efficacia di cui al comma 2 *b)* siano innovativi dal punto di vista terapeutico. I prodotti di nuova registrazione per i quali sono già disponibili altri farmaci nel PTSSN saranno inclusi solo se il loro prezzo al pubblico non è superiore a quello dei farmaci già disponibili al 31 marzo 1993.

4. Per quanto attiene al regime di dispensazione, i farmaci del PTSSN sono suddivisi in due fasce, la prima (fascia A) esente da compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito (ticket) e la seconda (fascia B) per la quale le Regioni sono autorizzate a mettere in atto provvedimenti di contenimento di possibili fenomeni di uso incongruo o iperconsumo, compresa la possibilità di stabilire un ticket moderatore a carico di tutti i cittadini senza esenzioni. La fascia A includerà tutti i farmaci di comprovata efficacia idonei ad assicurare la corrispondenza alle esigenze terapeutiche o la soppressione di malattie di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui, quali:

a) i farmaci attualmente classificati come salvavita (attuale fascia A);

b) i farmaci attualmente collocati nella fascia B del ticket (30 per cento);

c) i farmaci di comprovata efficacia dell'attuale fascia C dei ticket (50 per cento) indicati per il trattamento dell'ipertensione, dell'asma bronchiale, dell'insufficienza cardiaca congestizia;

d) i farmaci generici della Farmacopea ufficiale (Formulario Nazionale).

La fascia B è costituita dai farmaci attualmente collocati nella fascia C di comprovata efficacia i quali, benché destinati a patologie clinicamente rilevanti, sono suscettibili di prescrizione incongrua.

5. Sono esclusi dal PTSSN:

a) i farmaci aventi un ruolo terapeutico complementare nel trattamento di forme morbose clinicamente rilevanti per le quali il PTSSN comunque assicura il trattamento principale con i farmaci delle fasce A o B;

b) i farmaci destinati al trattamento di supporto di disturbi degenerati principalmente legati della senescenza per i quali comunque la scienza medica non offre ancora una valutazione di efficacia;

c) i farmaci principalmente indirizzati al trattamento di patologie minori. In particolare, saranno esclusi dal PTSSN i preparati topici dermatologici, otologici, ginecologici, oftalmologici (fatti salvi i chemio-antibiotici e i cortisonici, da destinare alla fascia *b)*; tutti i broncopolmonari esclusi gli antiasmatici; i capillaroprotettori e i venotropi; i vasodilatatori periferici e cerebrali; i neurotrofici e psicostimolanti; i cardiotrofici.

I farmaci esclusi dal PTSSN sono collocati tra i farmaci da prescrizione medica a totale carico dell'assistito o tra i prodotti di banco, in base alle medicazioni e alla sicurezza del prodotto.

6. Le regioni possono stabilire che particolari farmaci, ad alto costo e destinati a pazienti selezionati, siano erogati ai pazienti ambulatoriali in regime di day-hospital.

7. Entro il 30 giugno 1993, le regioni costituiscono in ogni USL un sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche a tal fine le regioni autorizzano le USL alle eventuali necessarie variazioni di organico. Nelle USL nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitorizzazione effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni di categoria, con proprio decreto provvede alla riduzione delle agevolazioni alle imprese per i contributi sanitari ed assegna al SSN l'equivalente delle contribuzioni per le quali le imprese abbiano ottenuto l'esonero.

9. Il Bilancio di previsione 1993 deve prevedere un incremento delle entrate per il FSN derivanti dalla contribuzione dei lavoratori autonomi per prestazioni sanitarie in correlazione alla istituzione della minimun tax.

10. *Le regioni italiane sentite le organizzazioni* sindacali, a partire dal 1° gennaio 1993, provvedono al riesame dell'incentivazione erogata al personale sanitario in modo da stabilire una diretta correlazione tra le somme impegnate per il plusorario e il recupero di corrispondenti risorse attualmente impegnate per il pagamento di prestazioni specialistiche di diagnosticà strumentale e di laboratorio *convenzionato*.

11. Con decreti del Ministero della sanità, si provvede a stabilire che sulla base della programmazione regionale, le strutture pubbliche a diretta gestione e convenzionate obbligatoriamente devono coprire almeno il 75 per cento della domanda di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Procedere al superamento graduale delle convenzioni con le case di cura, ambulatori, poliambulatori e laboratori privati, definendo norme di salvaguardia per il personale. Per le condizioni a rapporto fiduciario di cui all'articolo 48 della legge n. 833 del 1978, procedere ad una ridefinizione del ruolo del medico e del pediatra di, base in rapporto alla funzionalità e agli obiettivi del distretto, recuperando anche funzioni di sanità pubblica. Per quelle a rapporto orario prevedere il riassorbimento di personale e funzioni negli ambiti pubblici di loro riferimento. Con il medesimo decreto di cui al presente comma, si definirà il quadro delle attività delle Mutue volontarie ad integrazione delle prestazioni rese dal servizio direttamente gestito con il quale possono essere stabilite adeguate forme di coordinamento da parte delle regioni. Nell'ambito della programmazione regionale, specifici compiti saranno previsti per le Associazioni del volontariato e del privato sociale che non persegue finalità di lucro.

12. Con decreti del Ministro della sanità si provvede a stabilire che la gestione dei presidi ospedalieri sia informata al principio dell'autonomia funzionale, prevedendo nell'ambito della uSL specifiche responsabilità direzionali, un distinto conto di bilancio basato su preventivi e consuntivi per centri di costo, adeguate forme di incentivazione delle attività dipartimentali, delle prestazioni in ospedale di giorno e nelle strutture poliambulatoriali interne ed esterne all'ospedale e finalizzare il 60 per cento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10 della legge n. 67 del 1988 alla ristrutturazione della rete ospedaliera, con priorità per progetti delle regioni che prevedono la costituzione di Dipartimenti per l'emergenza e la concentrazione delle attività ospedaliere e la conseguente dismissione di stabilimenti ospedalieri al di sotto dei 120 posti letto. Alla data del 30 giugno 1993, i presidenti delle giunte regionali predispongono i provvedimenti di chiusura degli ospedali che abbiano rilevato alla data del 31 dicembre 1991, un tasso di occupazione medio inferiore al 50 per cento. Entro e non oltre il 31 marzo 1993, il Ministro della Sanità, tramite il servizio centrale della programmazione sanitaria, determina l'elenco degli ospedali ricadenti nelle condizioni di cui al primo comma e lo trasmette ai presidenti delle giunte regionali per gli adempimenti di conseguenza. In relazione ai commi precedenti le regioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispongono le liste di mobilità per gli operatori già in servizio negli ospedali di cui al comma 1.

6. 5. Giannotti, Augusto Battaglia, Caccavari, Jannelli, Solaroli, Pellicani, Reichlin, Trupia Abate, Pollastrini, Beebe Tarantelli, Perinei.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Diritto di opzione per l'assistenza sanitaria).

1. Tutti i cittadini che appartengono a nuclei familiari il cui reddito complessivo sia superiore a lire 70.000.000 hanno il diritto di optare entro il 31 gennaio 1993 tra essere soggetti al Servizio saniatrio nazionale o provvedere obbligatoriamente ad una formula assicurativa privata. In caso optino per la formula assicurativa privata tali cittadini non saranno più soggetti all'imposizione prevista per il Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/

12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 6. Latronico, Flego.

Al comma 1, sopprimere le parole da: d'intesa con la Conferenza permanente, *fino a:* Trento e Bolzano.

6. 7. Conti, Mussolini, Valensise, Parlato.

Al comma 1, sostituire le parole: d'intesa, *con le seguenti:* di concerto.

6. 8. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 9. Conti, Mussolini, Valensise, Parlato.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Ove tale intesa, *fino a:* 15 dicembre 1992.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 10. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dilire 85.000, *con le seguenti:* lire 60.000.

6. 11. Conti, Mussolini, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: 85.000 per l'assistenza medica di base *con le seguenti:* 60.000 lire per i soggetti di cui alla lettera *a), di lire 70.000 per i soggetti di cui alla lettera b), e di lire 85.000 per i soggetti di cui alla lettera c).*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 12.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 2, sostituire le parole: lire 85.000, *con le seguenti:* lire 100.000.

Conseguentemente, alla lettera a) *dopo le parole:* reddito complessivo *aggiungere la seguente:* lordo *e sostituire le parole:* a lire 30.000.000, *con le seguenti:* a lire 36.000.000; *alla lettera* b) *dopo le parole:* reddito complessivo *aggiungere la seguente:* lordo *e sostituire le parole:* a lire 42.000.000 *con le seguenti:* a lire 60.000.000; *alla lettera* c) *dopo le parole:* reddito complessivo *aggiungere la seguente:* lordo *e sostituire le parole:* a lire 50.000.000 *con le seguenti:* a lire 75.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abro-

gato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 13. Terzi.

Al comma 2, lettere a), b) *e* c), *dopo la parola:* complessivo *aggiungere la seguente:* netto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 14.

Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 2 sostituire le parole: a lire 30.000.000 *con le seguenti:* a lire 35.000.000, *le parole:* a lire 42.000.000 *con le seguenti:* a lire 50.000.000, *e le parole:* a lire 50.000.000 *con le seguenti:* a lire 60.000.000.

6. 15.

Bettin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Qualora nei nuclei familiari di cui al precedente comma siano presenti uno o più persone disabili o ultrasettantenni, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 16. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Qualora al reddito complessivo netto concorrano redditi da pensione o da lavoro dipendente i limiti di cui al precedente comma sono aumentati del 20 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il aseguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 17. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 3.

6. 18.

Conti, Mussolini, Valensise, Parlato.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 5.000.000 *con le seguenti:* lire 6.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo ,1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 19. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abro-

gato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 20.

Calderoli, Castellaneta, Provera, Petrini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il aseguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 21. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I livelli di assistenza di cui al comma 1 devono prevedere, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, l'attribuzione di un *bonus* annuale di spesa sanitaria *pro capite* quantitativamente definito dalle singole regioni entro una fascia stabilita con decreto del Ministro della sanità. Il *bonus* annuale capitario

può essere utilizzato per l'assistenza farmaceutica, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specilistiche. Le prestazioni che eccederanno a quanto stanziato dal *bonus* capitario annuale verranno erogate a totale carico dell'assistito. la suddetta riduzione dei livelli di assistenza non si attua nel caso di utilizzo di farmaci salvavita, della medicina ospedaliera, e nei confronti dei cittadini a qualsiasi titolo esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Per le prestazioni erogate mediante il *bonus* capitario annuale di cui al presente comma, non è dovuta nessuna partecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Il mancato utilizzo totale o parziale di quanto stanziato dalle regioni come *bonus* capitario annuale dà diritto all'assistito ad una detrazione dalla quota di contribuzione personale alla spesa sanitaria per l'anno successivo, pari al 50 per cento della differenza tra quanto utilizzato e il tetto di spesa fissato dal *bonus* capitalizzato annuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440

dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 22.

Calderoli, Antonio Magri, Latronico, Castellaneta, Petrini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci sino all'importo cumulativo annuo, pr ciascun nucleo familiare, di lire 100.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale liite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all'importo cumulativo annuo, per ciacun nucleo familiare, di lire 150.000, oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34,

della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 23.

Petrini, Calderoli, Castellaneta, Provera.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, *aggiungere le seguenti:* e dei minori di 12 anni.

6. 24.

Bettin, Giuliari.

Al comma 5, dopo le parole: 1° marzo 1993, *aggiungere le seguenti:* al pagamento completo delle cure termali, *e sopprimere, dopo la parola:* fisiokinesiterapia, *le parole:* e le cure termali.

6. 25.

Giuliari.

Al comma 5, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: oltre al 10 per cento degli importi eccedenti tale limite.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1

del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 26.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Al comma 5, dopo le parole: prestazioni specialistiche *aggiungere le seguenti:* sino all'importo di lire 75.000.

6. 27.

Conti, Mussolini, Valensise, Parlato.

Al comma 5, sostituire le parole: ivi comprese le *con le seguenti:* al pagamento del costo delle.

6. 28.

Conti, Mussolini, Parigi, Pasetto.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al rinnovo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, non si procede a sostituire i medici specialisti che cessano dall'incarico a seguito dell'applicazione delle norme sulle incompatibilità introdotte dalla legge n. 412 del 1991.

6. 29.

Poggiolini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5

della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 30.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il aseguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al

comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 31. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è così determinata:

a) per i farmaci di costo inferiore a lire 10.000 non è prevista alcuna quota fissa;

b) per i farmaci di costo compreso tra le 10.000 e le 20.000 lire è prevista una quota fissa di lire 3.000 e di lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose;

c) per i farmaci di costo superiore a lire 20.000 è prevista una quota fissa di lire 4.000 e di lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose;

d) la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78;

è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 32.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Al comma 7, sostituire le parole: lire 4.000 *con le seguenti:* lire 3.500.

6. 33.

Conti, Mussolini, Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Sopprimere il comma 8.

6. 34.

Romeo.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33,

comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 35. Petrini, Calderoli, Castellaneta, Provera.

Al comma 8, aggiungere in fine, le seguenti parole: , esclusivamente nelle unità sanitarie locali in grado di garantire ambulatori dove lo specialista possa erogare prestazioni di buon livello, con l'ausilio di tutti i mezzi che scienza moderna mette a disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973;

è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 36. Castellaneta, Calderoli, Petrini, Provera.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 37. Crucianelli, Marino, Guerra, Carcarino, Muzio, Calini Canavesi, Bolognesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 10 sostituire le parole: e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite *con le seguenti:* e provvede a versare una penale pari al 50 per cento delle somme, rivalutate, corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3

comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 38. Frontini, Conca, Arrighini.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 39. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 11, sostituire le parole: 18 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al fine di ridurre il disavanzo dello Stato il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo mirante al riordino del prontuario farmaceutico nazionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esclusione dei prodotti inutili e ristrutturando le categorie terapeutiche;

b) limitare la gratuità dei farmaci a quelli ritenuti essenziali dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per soddisfare tutte le esigenze terapeutiche della medicina di base e specialistica;

c) stabilendo che i prezzi di vendita di prodotti farmaceutici aventi uguale attività non possono differire di più del 15 per cento del prezzo del prodotto già in commercio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

6. 40. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. I livelli di assistenza sanitaria di cui al comma 1 devono prevedere la cessazione completa della fruizione gratuita delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, se non per i casi di assoluta urgenza, nei confronti di coloro che non godono del diritto di cittadinanza in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2

L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 41.

Calderoli, Magri, Castellaneta, Petrini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Ai cittadini appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo determinato ai sensi dei commi 2 e 3, è lasciata la possibilità di rinunciare all'assicurazione contro le malattie di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di optare per forme assicurative private comunque obbligatorie. Coloro che opteranno per le forme assicurative private di cui sopra, saranno tenuti al versamento al Servizio sanitario nazionale di una quota pari all'1 per cento del reddito a titolo di solidarietà. I premi assicurativi e la quota di solidarietà al fondo del Servizio sanitario nazionale devono essere considerati deducibili ai fini dell'imposta IRPEF. I cittadini che opteranno per le forme assicurative private potranno fruire dei servizi del Servizio sanitario nazionale, compreso il ricovero ospedaliero, esclusivamente a pagamento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 42.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 non si applicano per le prestazioni assistenziali erogate all'estero e disciplinate dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 43. Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

Sopprimere l'articolo 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma

1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 44.

Asquini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. È istituita una commissione di 12 medici primari o ex-primari ospedalieri provenienti da ognuno dei paesi CEE e selezionati dalle commissioni sanità del Parlamento italiano all'unanimità entro tre mesi dalla presente legge.

12-*ter*. Qualora non sia raggiunta l'unanimità si determina che la selezione verrà effettuata a maggioranza, ma alla commissione sarà affiancato un componente per ogni gruppo politico che ne faccia richiesta.

12-*quater*. La commissione valuterà, entro 12 mesi dall'incarico, tutte le pensioni di invalidità esistenti ed attualmente pagate.

12-*quinquies*. Le persone dichiaranti invalidità risultanti inesistenti o superiori a quanto precedentemente rilevato verrà immediatamente sospeso ogni emolumento pensionistico e verrà iniziato procedimento giudiziario ai sensi delle esistenti leggi in sede civile e legale per il recupero di quanto eventualmente risultante saldato ma non dovuto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 45. Asquini, Pioli.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – *(Misure in materia di pubblico impiego)* — 1. Le disposizioni emanate sulla base degli accordi di comparto e decentrati di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, potranno ridisciplinare le materie relative al pubblico impiego potranno ridisciplinare le materie determinando la decorrenza delle nuove normative. Per l'anno 1993 con legge finanziaria è previsto un fondo pari a 5.300 miliardi, per la copertura finanziaria di tali accordi. Con gli accordi di comparto si definiranno le quote parti relative di tale fondo, di competenza delle amministrazioni centrali e di quelle ad ordinamento autonomo e degli altri enti pubblici, anche territoriali.

2. A decorrere dal 1993, sono ridotti di lire 400 miliardi gl stanziamenti recati dalle leggi n. 64 del 1986, e n. 186 del 1988, di 100 miliardi o stanziamento erogato dalla legge n. 610 del 1982.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le somme iscritte in contabilità speciale o conti correnti di tesoreria, relative alla legge n. 219 del 1991 sono iscritte in entrata del bilancio dello Stato.

4. Alle disposizioni del presente articolo non si applica la facoltà di deroga di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

ART. 10. – *(Nuova disciplina di taluni oneri deducibili)*. — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b-bis, c), e, f), g), m), o), p)* ed *r)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte i cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

7. 1.

Ghezzi, Pizzinato, Solaroli, Innocenti, Campatelli, Vozza, Castagnola, Soriero, Pellicani.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: I nuovi accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, saranno stipulati dal 1° gennaio 1994.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 3. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È confermata la validità delle norme di cui all'articolo 13 della legge 29 marzo 1993, n. 93, che prescrivono una durata triennale per gli accordi contrattuali relativi ai comparti del pubblico impiego.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 4. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1993 *con le seguenti:* 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1994 *con le seguenti:* 1° gennaio 1993.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca,

scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 5. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per il comparto della scuola.

7. 6. Poli Bortone, Rositani, Servello, Colucci Gaetano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fino alla stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali sono prorogate le disposizioni in materia di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto di variazioni del costo della vita contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, già prorogate al 31 dicembre 1991 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 191.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 7. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: lire 20.000 *con le seguenti:* lire 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 8. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: di lire 20.000 mensili *con le seguenti:* , di lire 50.000.

7. 9. Poli Bortone, Servello, Colucci Gaetano, Valensise.

All'articolo 7 comma 1, terzo periodo dopo le parole: tredici mensilità *aggiungere le seguenti:* come adeguamento delle retribuzioni all'aumento del costo della vita. Dal 1° gennaio 1994, qualora non fosse intervenuto un accordo contrattuale su tale materia, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 1991, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 191.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 10. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 10 ottobre 1990, n. 287, *con le seguenti* dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. 11. Poli Bortone, Sospiri, Valensise.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Sono abrogati gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, ed il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni della legge 6 marzo 1992, n. 216. Per il personale di magistratura e per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate verrà applicato il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni all'incremento del costo della vita, che sarà definito per tutti i dipendenti pubblici ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del

1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 12. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 13. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 14. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. A decorrere dall'anno 1993 non trovano applicazione le norme che danno diritto all'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori non effettivamente esercitate ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta,

lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 15. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3 dopo la parola: 1993, *aggiungere le seguenti:* e 1994.

7. 16. Elio Vito.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia di automatismi stipendiali, sia.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 17. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: « del 16 per cento » sono sostituite con le seguenti: « del 10 per cento ». È soppresso il comma 3 dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al comma 4 del medesimo articolo sono soppresse le parole: « e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali ».

7. 18. Elio Vito.

Sopprimere il comma 4.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del

1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 19. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per il 1993 non si applica la disciplina delle incompatibilità di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412. Restano invece ferme vigenza e decorrenza delle restanti disposizioni di cu alla predetta legge.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

6. 20.

Castellaneta, Calderoli, Petrini, Provera.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono soppressi i seguenti provvedimenti: legge 10 maggio 1983, n. 188; legge 29 dicembre 1989, n. 412; articolo 4, commi 4 e 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 853; articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n. 357; articolo 32, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; articoli 12 e 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65; legge 12 dicembre 1967, n. 1233; legge 27 luglio 1967, n. 634, ed ogni altro provvedimento concernente la corresponsione di compensi incentivanti a singoli comparti della pubblica amministrazione.

7. 21.

Vito.

Al comma 4, dopo le parole: anno 1993 *aggiungere le seguenti:* , e soltanto fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali di comparto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

7. 22.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 4, dopo la parola: 1993 , *aggiungere le seguenti:* e 1994.

7. 23.

Elio Vito.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementati in misura corrispondente al tasso d'inflazione reale determinatosi nell'anno 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri

rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

7. 24.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementati in misura corrispondente al tasso d'inflazione programmata per il 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquta IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

7. 25.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquta IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

7. 26.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, dopo le parole: anno 1993 *aggiungere le seguenti:* , e soltanto fino alla stipula dei nuovi accordi contrattuali di comparto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*bis*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota

IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquta IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata.

7. 27.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementati di una percentuale pari al tasso di inflazione reale per il 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 28.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: incrementati di una percentuale pari al tasso di inflazione programmata per il 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 29.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavo-

rati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 30. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 6, dopo le parole: rimborso spese *aggiungere le seguenti:* per l'anno 1993; *dopo la parola:* inflazione *aggiungere le seguenti:* per il 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 31. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 6, sostituire le parole: del tasso programmato di inflazione *con le seguenti:* del tasso reale di inflazione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 32. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sopese fino al 31 dicembre 1995 tutte le missioni dei consiglieri regionali. Per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992 saranno verificate le condizioni di indifferibilità ed urgenza delle missioni effettuate, con recupero eventuale delle somme in assenza dei requisiti succitati.

7. 33.

Poli Bortone.

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

6-*bis*. I permessi mensili di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere comunque retribuiti.

Conseguentemente, allo stesso articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le somme iscritte in contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, relative alla legge n. 784 del 1980, sono iscritte per 10 miliardi annui in entrata del bilancio dello Stato.

7. 34.

Solaroli, Campatelli, Vozza.

Sopprimere il comma 7 Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. L'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1*. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'adicolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti.

2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma dello stesso articolo 4. Tale servizio e anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servzio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo

riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.

7. *Gli eventuali maggiori trattamenti* spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 5, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

8. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 Luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992 ».

7. 35. Taradash.

Al comma 7, sostituire le parole: ancorchè aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, *con le seguenti:* fatti salvi i diritti maturati anteriormente a tale data sulla base di espressa previsione di legge.

7. 36. Marte Ferrari, Capria.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che abbiano provveduto alla definizione delle piante organiche e le amministrazioni, alle quali non si applicano le norme di cui al richiamato articolo 6, che abbiano comunque provveduto alla definizione delle nuove piante organiche tra il 31 dicembre 1989 e il 31 dicembre 1992, possono indire concorsi di reclutamento per l'intera copertura della pianta organica così determinata. Per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nella Amministrazione pubblica che non abbiano ottemperato entro il 31 dicembre 1992 alla disposizione di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, o comunque non abbiano adottato, tra il 31 dicembre 1989 e il 31 dicembre 1992, nuove piante organiche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno. Le amministrazioni statali, che abbiano definito le predette piante organiche, possono comunque effettuare assunzioni nel corso dell'anno 1993 per i posti messi a concorso per i quali le graduatorie siano state approvate dalle commissioni esaminatrici entro il 31 dicembre 1992.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. — *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 37. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni pubbliche, *con le seguenti:* Le amministrazioni e gli enti pubblici.

7. 38. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: piante organiche, *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 1992.

7. 39. Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: possono indire concorsi di reclutamento, *con le seguenti:* non possono indire concorsi di reclutamento per tutto il 1993.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440

dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

7. 40.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Concorsi di reclutamento *aggiungere le seguenti:* prevalentemente a base regionale, riservando loro non meno dell'85 per cento dei posti messi a concorso e prevedendo, come requisito d'ammissione, una anzianità di residenza nella regione di almeno cinque anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440

dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

7. 41.

Terzi.

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del

D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

7. 42.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 554, e nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, vanno interpretati nel senso che non si applicano alle università, agli istituti di istruzione superiore di livello universitario, agli osservatori astronomici, i quali possono continuare ad effettuare assunzioni, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. I provvedimenti di nomina adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dai medesimi disposto.

7. 43.

Sangiorgio, Masini, Mancina, Longo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma possono indire concorsi di reclutamento anche oltre i limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'assunzione di personale addetto ai servizi alle persone.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

(Entità delle sanzioni).

1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

7. 44.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme su esposte non incidono sulla rideterminazione del rapporto classi-alunni.

7. 45.

Poli Bortone, Rositani, Parlato.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È consentita ugualmente l'attribuzione della qualifica superiore al personale degli enti pubblici risultato idoneo nei concorsi interni, secondo l'ordine di graduatoria, a copertura dei posti resisi disponibili nell'ambito dell'organico originariamente previsto.

7. 46.

Valensise, Gaetano Colucci, Parlato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I rapporti di lavoro instaurati a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, sono prorogati di dodici mesi. Il personale cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale è riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione. Gli enti pubblici istituzionali e territoriali che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate nel presente comma possono effettuare assunzioni, nei limiti di cui al comma 8, mediante concorsi riservati al personale assunto con tali rapporti in servizio alla data di indizione dei bandi di

concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis aggiungere il seguente:

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

7. 48.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. I permessi mensili di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere comunque retribuiti. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte mediante riduzione, a decorrere dal 1993, di lire 7 miliardi dello stanziamento recato dalla legge 2 aprile 1980, n. 123.

7. 49.

Augusto Battaglia, Campatelli, Innocenti, Solaroli, Silvio Mantovani, Vozza.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Rapporti di lavoro instaurati da enti pubblici).

1. I rapporti di lavoro instaurati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, sono prorogati di dodici mesi.

2. Il personale cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale è riamesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali che abbiano instaurato i rapporti di lavoro in base alle disposizioni richiamate al comma 1 possono effettuare assunzioni, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante concorsi riservati al personale assunto con tali contratti, in servizio alla data di indizione dei bandi di concorso o cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo rimangono a carico dei bilanci degli enti.

7. 01.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella provincia di Bolzano, per quanto occorrente al completamento dell'attuazione dell'articolo 89 dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e possono essere effettuate assunzioni per il personale per i ruoli locali delle amministrazioni dello Stato.

7. 47.

Ebner, Thaler Ausserhofer, Widmann.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Incarichi di pubblici dipendenti).

1. Le somme extrastipendio dovute ai dipendenti delle amministrazioni statali, regionali e locali, ivi comprese le università, le aziende autonome e municipalizzate, gli enti pubblici statali e regionali, gli organi giudiziari e costituzionali, a titolo di compenso per arbitrati, partecipazione a commissioni di collaudo di opere pubbliche, partecipazione a commissioni di concorso e, nei casi in cui la legge preveda l'incompatibilità del rapporto di lavoro con prestazioni professionali, per ogni altro incarico, debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, ovvero dell'ente, amministrazione o azienda di appartenenza che provvede a riversarne il 20 per cento agli interessati. Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del pubblico dipendente interessato.

2. Delle somme di cui al comma 1 sono esclusi i rimborsi spese documentati ai sensi della normativa vigente e i compensi ricevuti a titolo di diritti di autore.

3. Restano ferme tutte le disposizioni relative a divieti, limiti e autorizzazioni prescritti dalla legge per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie di dipendenti pubblici.

4. Sono vietate tutte le autorizzazioni ai magistrati ordinari, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, e dell'Avvocatura generale dello Stato, a prestare la loro collaborazione, a qualsiasi titolo, presso amministrazioni pubbliche al di fuori dei casi previsti dalle leggi vigenti che disciplinano il fuori ruolo.

5. Ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative secondo la disciplina vigente, il pubblico dipendente che percepisce compensi di qualsiasi natura in violazione del disposto di cui al comma 1 decade dall'impiego.

6. Chi eroga compensi a prestanomi o società al fine di eludere il divieto di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le medesime pene previste dall'articolo 640, secondo comma, del codice penale. Le stesse pene si applicano a chi comunque ne trae profitto.

7. 02.

Taradash.

ART. 8.

Sopprimerlo

8. 1.

Berselli, Parigi, Valensise

Sopprimerlo

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è

abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 2.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Sono abolite le auto di servizio previste per *ex* ministri e *ex* presidenti del Consiglio ed *ex* capi di Stato.

2.Sono abolite tutte le auto di servizio previste ad eccezione di quelle blindate. Le macchine risultanti saranno vendute a prezzi di mercato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213,

comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 3.

Latronico, Flego.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

È abolita ogni forma di aliquota ridotta o esenzione sul gas metano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R.

601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 4.

Asquini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

Sono soppressi tutti i servizi di autorimessa, di tutti gli enti pubblici e dei corpi militari, a vantaggio degli spostamenti personali di funzionari e dipendenti di carriera ovvero eletti, ovvero di trasporto di funzionari e dipendenti eletti ovvero di carriera da e per la propria abitazione alla sede di alvoro.

Tutti gli autoveicoli di servizio, necessari ai meri spostamenti di servizio, dovranno, essere al massimo di segmento medio e possibilmente alimentata a gasolio, non dovranno essere in dotazione esclusiva, neppure per motivi di servizio, a funzionari ovvero dipendenti specificatamente assegnatari degli autoveicoli stessi.

Tutti i servizi di « autista » relativi a questi veicoli sono soppressi, salvi i casi di funzionari ovvero dipendenti eletti ovvero di carriera inabili alla guida e che dovessero far uso di autoveicoli per spostamenti strettamente di servizio.

Il personale autista deve essere riconvertito in altre funzioni di cui alla propria categoria.

Tutto il parco veicoli in sovrappiù ovvero con caratteristiche incompatibili con quanto previsto nella presente legge, dovrà essere immediatamente posto in vendita alle valutazioni dei giornali specializzati.

Sono esclusi dalla restrizione prevista nella presente legge i veicoli « blindati », nonchè i funzionari ovvero dipendenti eletti ovvero di carriera, titolari di scorta armata per motivi di sicurezza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 5.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole: È istituito per l'anno 1992 *con le seguenti:* A partire dall'anno 1992 è istituito, *conse-*

guentemente, sopprimere la parola: straordinario *ove ricorre nell'articolo.*

8. 6. Elio Vito.

Al comma 1, sostituire le parole: tenute le persone fisiche *con le seguenti:* tenuti tutti i possessori a titolo di proprietà o per concessione in *leasing, e la parola:* possiedono *con la seguente:* detengono.

8. 7.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, dopo le parole: al cui pagamento sono tenute le persone fisiche *aggiungere le seguenti:* il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non è inferiore a 110.000.000 di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440

dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 8.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, dopo le parole: al cui pagamento sono tenute le persone fisiche *aggiungere le seguenti:* il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non è inferiore a 100.000.000 di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 9.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, dopo le parole: al cui pagamento sono tenute le persone fisiche *aggiungere le seguenti:* il cui reddito imponibile ai fini IRPEF non è inferiore a 90.000.000 di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del

D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 10.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8. 11.

Gasparri, Berselli, Valensise, Parigi, Parlato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza fiscale superiore ai 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli, immatricolati successivamente al 31 dicembre 1991, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere la lettera a-bis) *e dopo l'articolo 13*-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973;

è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 12.

Castelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, che non abbiano un uso strumentale in impresa individuale, la cui cilindrata risulta essere superiore a 2.000 CC per le autovetture con motore a benzina e 2.500 CC per le autovetture con motore diesel, la cui valutazione sia superiore a 40.000.000; autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli il cui valore di mercato non sia inferiore a 60.000.000; motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli il cui valore di mercato non sia superiore a 25.000.000. Sono assoggettati all'imposta straordinaria i veicoli, gli autocaravan, i motocicli di cui al precedente capoverso che risultino immatricolati successivamente al 30 giugno 1991, iscritti nei pubblici registri alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973;

è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 13. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza fiscale superiore ai 24 cavalli, autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli, immatricolati successivamente al 31 dicembre 1991, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33,

comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; e abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 14.

Leoni Orsenigo, Castelli.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* per il trasporto promiscuo di cose e persone *aggiungere le seguenti:* che non abbiano un uso strumentale in impresa individuale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65

del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 15.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* di potenza fiscale superiore a 20 cavalli *con le seguenti:* con motore sviluppante potenza massima superiore a 180 HP.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78;

è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 16.

Asquini, Pioli.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* di potenza fiscale superioer a 20 cavalli *aggiungere le seguenti:* la cui valutazione sia superiore a 40.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; e abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è

abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 17.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* di potenza fiscale superiore a 20 cavalli *aggiungere le seguenti:* la cui valutazione di mercato sia superiore a 35.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato

l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 18.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* di potenza fiscale superiore a 20 cavalli *aggiungere le seguenti:* la cui cilindrata risulta essere superiore a 2.000 cc per le autovetture con motore a benzina e superiore a 2.500 cc per le autovetture con motore diesel.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973;

è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 19.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-*bis), sopprimere le parole:* autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1

H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 20.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-*bis), sostituire le parole:* superiore a 30 cavalli *con le seguenti:* superiore a 22 cavalli.

8. 21.

Al comma 1, lettera a-*bis), dopo le parole:* autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli *aggiungere le seguenti:* il cui valore di mercato non sia inferiore a lire 60.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7

della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 22.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-bis, sopprimere le parole: e motocicli di potenza Fiscale superiore a 6 cavalli.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter.*

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 23.

Asquini.

Al comma 1, lettera a)-bis, *sopprimere le parole:* motocicli di potenza superiore a 6 cavalli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/

12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 24. Asquini.

Al comma 1, lettera a-bis), *sopprimere le parole:* e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 25. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-bis, sopprimere le parole: e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli.

Conseguentemente, al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

8. 26.

Gasparri, Valensise, Parlato.

Al comma 1, lettera a-bis, dopo le parole: e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli *aggiungere le seguenti:* la cui valutazione di mercato non sia inferiore a 25.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato

l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 27.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-bis), sostituire le parole motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli con le seguenti: motocicli di potenza fiscale superiore a 8 cavalli; *le parole* successivamente al 31 dicembre 1990 *con le seguenti:* successivamente al 31 dicembre 1989.

8. 28.

Giuliari.

Al comma 1 lettera a-bis sostituire le parole da di potenza fiscale superiore a 6 cavalli fino a: 31 dicembre 1990 *con le seguenti:* oltre 750cc. immatricolati successivamente al 31 dicembre 1989.

8. 29.

Valensise, Cellai, Matteoli, Gasparri, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, lettera a-bis) sostituire le parole da: di potenza fiscale superiore a 6 cavalli: *fino alla fine della lettera con le seguenti:* oltre 750 c.c. immatricolati successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto. *Conseguentemente, al comma 2-bis, al secondo periodo, sostituire parole:* cinque volte *con le seguenti* tre volte.

8. 30.

Wilmo Ferrarri, Patria.

Al comma 1, lettera a-*bis), dopo le parole:* di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, *aggiungere le seguenti:* con una valutazione di mercato rispettivamente non inferiore a lire 40.000.000, lire 60.000.000 e lire 25.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1

del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 31.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-*bis), sostituire le parole:* di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, *con le seguenti:* di prezzo unitario, determinato sulla base dei listini di vendita al momento dell'acquisto, non inferiore a lire 20 milioni.

8. 32.

Wilmo Ferrari.

Al comma 1, lettera a-*bis), sostituire le parole:* 31 dicembre 1990, *con le seguenti:* 31 dicembre 1991.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma

1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 33.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera a-*bis), sostituire le parole:* 31 dicembre 1990, *con le seguenti:* 30 giugno 1991.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1

del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 34.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, alla lettera a-*bis), sostituire le parole:* successivamente al 31 dicembre 1990, *con le seguenti:* successivamente al 31 dicembre 1989.

8. 35.

Giuliari.

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: salvo che per i beni concessi in *leasing*.

8. 36. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) velivoli ed elicotteri appartenenti a persone fisiche e giuridiche ad esclusione di quelli utilizzati per lavoro aereo ovvero previsti di certificato di navigabilità categoria TPP e TPM, he abbiano un valore di mercato superiore a lire 40 milioni.

Sono esclusi dalla tassazione i velivoli e gli elicotteri immatricolati da oltre venti anni. L'imposta per i velivoli e gli elicotteri immatricolati dai cinque ai dieci anni è dovuta nella misura del 70 per cento; dai dieci ai quindici anni nella misura del 50 per cento; dai quindici ai venti anni nella misura del 30 per cento. Il valore di mercato è determinato sulla base di un listino a cura dell'Aeroclub Italia, da pubblicarsi entro e non oltre il 30 novembre 1992. Per la suddetta categoria l'imposta è dovuta entro il 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del

22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 37.

Frontini, Ostinelli, Arrighini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) velivoli ed elicotteri appartenenti a persone fisiche e giuridiche ad esclusione di quelli utilizzati per lavoro aereo ovvero provvisti di certificato di navigabilità categoria TPP e TPM, che abbiano un valore di mercato superiore a lire 40 milioni. Sono esclusi dalla tassazione i velivoli e gli elicotteri immatricolati da oltre venti anni. L'imposta per i velivoli e gli elicotteri immatricolati dai cinque ai dieci anni è dovuta nella misura del 70 per cento; dai dieci ai quindi anni nella misura del 50 per cento; dai quindici ai venti anni nella misura del 30 per cento. Il valore di mercato è determinato sulla base di un listino a cura dell'Aeroclub Italia, da pubblicarsi entro e non oltre il 30 novembre 1992. Per la suddetta categoria l'imposta è dovuta entro il 31 dicembre 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 38.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* velivoli *aggiungere le seguenti:* con esclusione degli aeromobili di amatore.

8. 39.

Gualco.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* velivoli ed elicotteri *sostituire la parola:*

privati *con le seguenti:* appartenenti a persone fisiche e giuridiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 40.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* immatricolati nel registro aeronautico *aggiungere le seguenti:* ad esclusione di quelli utilizzati per lavoro aereo ovvero provvisti di certificato di navigabilità categoria TPP e TPM.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 41. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* o parte di esso *aggiungere le seguenti:* che abbiano un valore di mercato superiore a 40.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma

1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 42. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* con esclusione *fino a:* 1990.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del

D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 43.

Terzi.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* sono esentati i velivoli appartenenti a persone fisiche e giuridiche con peso fino a 2.500 chilogrammi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del

D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 44.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* sono esentati i velivoli appartenenti a persone fisiche e giuridiche con peso fino a 2.100 chilogrammi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213,

comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 45.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* sono esentati i velivoli appartenenti a persone fisiche e giuridiche con peso fino a 2.000 chilogrammi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è

abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 46.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* sono esentati i veicoli appartenenti a persone fisiche e giuridiche con peso fino a 1.600 kg.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1

del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 47.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* sono esentati i veicoli appartenenti a persone fisiche e giuridiche con peso fino a 1.000 kg.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/

03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 48. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* L'imposta straordinaria è dovuta nella seguente misura:

70 per cento per veicoli ed elicotteri immatricolati dai 5 ai 10 anni;

50 per cento dai 10 ai 15 anni;

30 per cento dai 15 ai 20 anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del

26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 49.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente capoverso:* Vengono esclusi dal pagamento dell'imposta straordinaria i veicoli e gli elicotteri immatricolati da oltre 20 anni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del

D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 50.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e con esclusione degli aeromobili di cu agli articoli 137, 138 e 141 del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 21 gennaio 1925, n. 365, e successive modificazioni e con esclusione degli aeromobili di costruzione armatoriale.

8. 51.

Valensise, Parlato, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 52.

Berselli, Valensise, Parigi.

Al comma 1, lettera c), *sosstituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 9 con un valere superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L.

n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 53.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 10 con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/

03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 54. Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 11 e con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abro-

gato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 55.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 12 e con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del

D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 56.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 13 e con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R.

n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 57.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 14 e con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. E abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/

02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 58.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* metri 18 *con le seguenti:* metri 15 e con un valore superiore a 100.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601

del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 59.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente per chi usi l'imbarcazione per motivi di lavoro e ciò sia attestato ufficialmente attraverso il contributo previdenziale e questi sia la sua principale fonte di sostentamento comunque non meno dei 7/10 del suo introito.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601

del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 60. Terzi.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: da 15 a 18 metri *con le seguenti:* da 12 a 18 metri.

8. 61. Giuliari.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: oltre 12 e fino a 15 metri *con le seguenti:* oltre 10 e fino a 15 metri.

8. 62. Giuliari.

Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: esclusivamente per chi usi l'imbarcazione per motivi di lavoro e ciò sia attestato ufficialmente attraverso il sistema contributivo previdenziale e questi sia la sua principale fonte di sostentamento comunque non meno dei 7/10 del suo introito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973;

è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 63.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sopprimere il comma 2.

8. 64.

Valensise, Gasparri, Parlato, Parigi, Berselli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre volte *con le seguenti:* due volte.

8. 65.

Parigi, Berselli, Valensise.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: cinque volte *con le seguenti:* tre volte.

8. 66. Parigi, Berselli, Valensise.

Al comma 2, dopo le parole: stabilite per l'anno 1992 *aggiungere le seguenti:* che devono essere portate in tutto il territorio nazionale ai valori applicati in regione Lombardia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del

D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 67.

Terzi.

Al comma 2-bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per i motocicli il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale stabilita per l'anno 1992.

8. 68.

Valensise, Cellai, Matteoli, Gasparri, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 2-bis), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per i motocicli di cui alla medesima lettera *a*-bis) del comma 2 immatricolati tra il 31 dicembre 1989 e il 31 dicembre 1990 è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 e nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 per i motocicli immatricolati dopo il 31 dicembre 1990.

8. 69.

Giuliari.

Al comma 2-bis, *dopo le parole:* stabilite per l'anno 1992 *aggiungere le seguenti:* che devono essere portate in tutto il territorio nazionale ai valori applicati in regione Lombardia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/

11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 70.

Terzi.

*Al comma 2-*bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il tributo straordinario non si applica ai motocicli di potenza fiscale superiori a 6 cavalli iscritti nei pubblici registri della Calabria e della Toscana in relazione agli aumenti già praticati da quelle regioni.

8. 71.

Valensise, Matteoli, Cellai.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se la costruzione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se la costruzione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 e del 15 per cento se la costruzione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

8. 72.

Valensise, Gasparri, Parlato.

Al comma 3, dopo le parole: al 31 dicembre 1987 *aggiungere le seguenti:* che devono essere portate in tutto il territorio nazionale ai valori applicati in regione Lombardia.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 73.

Terzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. L'importo è dovuto nella misura del 100 per cento in caso di immatricolazione avvenuta nel corso del 1992 e si riduce nella misura del 2,5 per cento per ogni anno solare di anzianità.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 74.

Dosi, Arrighini.

Sopprimere il comma 4.

8. 75.

Berselli, Valensise, Parigi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: cinque volte *con le seguenti:* tre volte.

8. 76. Valensise, Berselli, Parigi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: l'importo non è dovuto se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 31 dicembre 1987.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 77.

Frontini, Arrighini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente capoverso: L'imposta straordinaria per i beni di cui al comma 1 è dovuta fino al concorso di 1/5 del valore del bene stesso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 78.

Frontini, Arrighini.

Dopo il comma 4-bis *aggiungere il seguente:*

4-*ter*. Per ogni altro tipo di imbarcazione da diporto, di lunghezza inferiore a quelle minime previste dal comma 1, lettera c-*bis*) è dovuto un tributo straordinario nella misura del 50 per cento la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriore al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1992, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987.

8. 79.

Cicciomessere, Elio Vito, Pannella, Taradash, Bonino.

Al comma 5, dopo le parole: rivendita *inserire il seguente periodo:* come da annotazione su l'apposito registro della questrua detenuto dai soggetti autorizzati al commercio, ovvero da apposita procura con firma autentica.

Conseguentemente sopprimere le parole: a soggetti autorizzati al commercio.

8. 80. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5 sopprimere le parole: se posseduti da persone fisiche.

8. 81. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, sopprimere le parole da: Il tributo non è altresì dovuto per i beni culturali utilizzati esclusivamente come beni strumentali, *sino a:* stesso imprenditore.

8. 82.

Elio Vito.

Al comma 5, dopo le parole: dallo stesso imprenditore, *aggiungere le seguenti:* che devono essere portate in tutto il territorio nazionale ai valori applicati in regione Lombardia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del

D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 83. *Terzi.*

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo:

Sono altresì esonertati dal tributo i beni di associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – *(Aliquote IVA)*. — 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata ».

8. 84. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo:

E comunque i beni utilizzati per lo svolgimento di un servizio di trasporto pubblico su autorizzazione o concessione di enti pubblici nazionali o territoriali.

8. 85. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo:

E comunque i beni utilizzati per lo svolgimento di un servizio di trasporto

pubblico su autorizzazione o concessione di enti pubblici nazionali o territoriali.

Conseguentemente, sopprimere le parole: se posseduti da persone fisiche.

8. 86. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5, al fine aggiungere il seguente periodo:

E comunque i beni utilizzati per lo svolgimento di un servizio di trasporto pubblico su autorizzazione o concessione di enti pubblici nazionali o territoriali.

8. 87. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato

l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 88.

Asquini, Pioli.

Al comma 6, sostituire le parole: entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto *con le seguenti:* entro il 31/12 deve essere effettuato il pagamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7

della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 89.

Frontini, Conca, Arringhini.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole lire 600.000 e di due volte *con le seguenti:* lire 300.000 e di una volta.

8. 90.

Berselli, Parigi, Valensise.

Al comma 7, sostituire le parole: lire 600 mila *con le seguenti:* lire 300 mila.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L.

n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 91.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: due volte il tributo non corrisposto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 92.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 7, sostituire le parole: entro 60 giorni *con le seguenti:* entro 120 giorni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1

del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 93.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 7, sostituire le parole: le sopratasse sono ridotte ad un terzo *con le seguenti:* le sopratasse sono ridotte ad un quinto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 94.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 95.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sopprimere il comma 9.

8. 96.

Valensise, Berselli, Parigi.

Al comma 9, dopo le parole: aziende faunistico-venatorie *aggiungere le seguenti:* escluse le fasce di protezione delle aree protette individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. 97.

Pratesi, Giuliari.

Al comma 9, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) lire 4.000 per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie.

8. 98.

Torchio, Castellotti, Wilmo Ferrari.

Al comma 10, sopprimere le parole: anche mediante supporti magnetici.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

8. 99.

Frontini, Conca, Arrighini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. All'articolo 62 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*ter*. Le spese per prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48 quarto comma sono deducibili nei limiti di 250.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 350.000 lire al giorno per le trasferte all'estero. I limiti suddetti si calcolano globalmente, per ciascuna trasferta del dipendente in relazione ai giorni di cui la medesima si compone.

1-*quater*. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte suddette sono deducibili, in base a dicumenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica ; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chelometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto periodo, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle Finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta.

1-*quinquies*. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-*sexies*. I suddetti limiti di detraibilità si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 48.

1-*septies*. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui ed altri prestiti concessi ai dipendenti e ai soci, moltiplicata per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati ».

2. Al secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo:

« Le spese di rappresentanza includono inoltre: *a)* Le spese per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, fuori dai casi di cui all'articolo 48 comma quarto; *b)* L'acquisto dei beni d'antiquariato o di opere d'arte. Non si considerano spese di rappresentanza quelle relative al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica settembre 1963 n. 1409 ».

3. La lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituita dalla seguente:

Le erogazioni di modico valore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali erogati in relazione a gravi necessità personali o familiari.

4. Il terzo comma dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: I compensi in natura, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico o il diritto di ottenerli da terzi concorrono a formare il reddito in misura pari al costo sostenuto dal datore di lavoro al netto dell'eventuale corrispettivo da questo ottenuto in relazione a tali prestazioni. Nel caso di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro, nella determinazione del costo si dovrà tenere conto anche degli ammortamenti, delle spese generali e degli interessi passivi dell'impresa.

5. Il quinto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

5. Non sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, tuttavia non concorrono a formare il reddito osonodeducibili, in relazione all'espletamento di specifici incarichi artistici o professionali fuori dal comune sede di lavoro, le spese di vitto e alloggio nei limiti giornalieri di 250.000 lire per le trasferte in Italia e 350.000 per le trasferte all'estero, nonch2 le spese di trasporto, purché siano rispettate le seguenti modalità:

a) in caso di prestazioni rese a soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione di spesa dovrà essere consegnata al committente, che dovrà annotare la casuale del rimborso nelle schede di cui all'articolo 21 del sopra citato decreto n. 600 descrivendo analiticamente l'oggetto, la durata e la sede dell'incarico artistico o professionale;

b) in caso di prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera *a*) la documentazione di spesa dovrà essere conservata a cura dell'artista o del professionista, il quale dovrà indicare analiticamente l'oggetto, la sede e la durata dell'incarico espletato; tale indicazione dovrà essere effettuata nel repertorio annuale della clientela ovvero, qualora tale registro non sia obbligatorio, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-*bis*. Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri l'esclusione del reddito di cui alla lettera *a*) o la deduzione di cui alla lettera B) sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, applicata alla distanza tra la sede di lavoro, ed il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

5-*ter*. I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle condizione di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma precedente applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma precedente, coperta avvalendosi di tali autovetture.

5-*quater*. Le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica.

5-*quinquies*. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepitio nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di

rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsdi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Dopo il comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

5-*sexies*. I costi di acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali, derivanti da operazioni con persone fisiche non esercenti attività commerciali, con soggetti per i quali l'operazione non dà luogo a componenti positive del reddito, nonché con società che beneficiano di esenzione territoriale totale sono valutati in base al valore normale, secondo i criteri di cu al comma precedente.

La deduzione di cu agli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa limitatamente alle perdite fiscali che eccedono l'importo dei fondi di rivalutazione monetaria di cu alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, che nei cinque periodi d'imposta precedenti sono stati utilizzati per coprire perdite d'esercizio, La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando gli importi di tali fondi in precedenza eventualmente imputati ad aumento capitale.

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 55 comma 2 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « le perdite d'esercizio in tal modo coperte non sono riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 ».

Le disposizioni dei precedenti commi hanno applicazione a partire dalla prima dichiarazione dei redditi presentata dopo l'entrta in vigore della presente legge.

8. 01. Solaroli, Campatelli, Vozza, Turci, Gianna Serra, Di Pietro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8*bis*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa di cui alla voce 131 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aumentata del 100 per cento.

2. La relativa integrazione, dovuta per l'intero 1992, deve essere corrisposta entro il 30 novembre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

8. 02. Elio Vito.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. Per le autovetture nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore *diesel'* immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992, al 31 dicembre 1994, ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC – NO 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per

i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

8. 03.

Elio Vito.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Nuove imposizioni, adeguamenti, detrazioni).

1. Sulle somme destimate a riserve indivisibili a chiusura dell'esercizio 1991 dalle Casse rurali ed artigiane, questa ultima sono soggetta ad una ritenuta straordinaria del 3 per cento.

2. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alla legge n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e decreto-legge n. 151 del 1991, è raddoppiata.

3. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destimati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 30 per cento.

4. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, parle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni, è elevata dal 19 al 30 per cento; quelle sul platino dal 38 al 45 per cento.

4. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmora, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relativa confezioni è elevata dal 38 al 45 per cento, e quella relativa alla pelli di coccodrillo, serpenti, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 39 per cento.

5. I compensi di intermediazione – soggetti alle autorizzazioni dell'apposito comitato interministeriale – sulle esportazioni di armamenti e di altri materiali prodotti nel territorio nazionale, sono soggetti all'imposta dal 19 per cento. Soggetto passivo dell'imposta è l'esportatore. La presente disposizione dovrà essere applicata a far date dall'entrata in vigore del presente decreto, anche sulle operazioni di esportazione già autorizzate o in corso di esecuzione, per quella parte dei compensi di intermediazione ancora non versati alla suddetta data.

6. La misura della multe, delle ammende e delle sanzioni ammimistrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali sono decuplicata.

7. Le libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire 5.000.000 erogate ai partiti, alle loro articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari disciplinati dalla Legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette all'imposta del 6 per cento da versare entro 20 giorni dalla elargizione. L'avvenuto versamento dell'imposta deve risultare dal bilancio dei partiti.

8. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del parlamento nazionale, dal parlamento europeo, dai Consigli ragionali e dai membri dalla Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura del 92 per cento del loro ammontare al metto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 47 costituiscnmo reddito nella misura dell'80 per cento del loro ammontare al metto dei contributi previdenziali ».

9. In deroga alla morme stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, per il corrente anno 1992 non-

ché per gli anni 1993 a 1994, rimana esente dalla soggezione alla leve il 50 per cento dei soggetti obbligati al servizio militare. Le disposizioni attuative saranno, entro novanta giorni, emanate con decreto dalle competenti autorità ministeriali.

10. La perdite derivanti da negoziazioni in borsa sono deducibili su certificazione rilasciata dagli operatori finanziari autorizzati, dai redditi lordi IRPEP e IRPEG.

8. 04. Palermo.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

1. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1, dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a lire 5 milioni, 0 per cento;

da 5 milioni a 30 milioni, 27 per cento;

da 30 milioni a 60 milioni, 34 per cento;

da 60 milioni a 120 milioni, 41 per cento;

oltre, 50 per cento.

2. A decorrere dal 1993, le detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono di lire 150.000 annue per ogni familiare a carico. La detrazione di cui al presente comma spetta in misura doppia qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore al limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico dell'imposta sui redditi.

3. Gli importi delle detrazioni di cui all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sono elevate a lire 948 mila (detrazione per spese di produzione del reddito, di cui al comma 1), a lire 216 mila (ulteriore detrazione fino a 13,2 milioni di reddito, comma 2), a lire 150 mila (detrazione per reddito da lavoro autonomo, comma 4).

9. 1.

Recchia, Pellicani, Solaroli, Turci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogate le esenzioni da ogni forma di imposta per il Presidente della Repubblica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è

abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 2.

Asquini, Pioli.

All'inizio del comma 1, premettere il seguente periodo con effetto per il solo anno 1993.

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*) a decorrere dal 1994, è ridotto di lire 3.500 miliardi lo stanziamento recato dalla legge n. 59 del 1961, come modificata dall'articolo 3 della legge 181 del 1962.

9. 3.

Turci, Gianna Serra, Di Pietro, Lettieri, Monello, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Vozza, Soriero, Pellicani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*). A decorrere dal 1994, con apposita norma inserita nella elegge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal presente decreto-legge, nonché delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, in misura percentuali

pari al tasso di inflazione programmato, indicato nella Relazione previsionale e programmatica.

9. 4.

Pellicani, Innocenti, Pizzinato, Larizza, Ghezzi, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Vozza, Castagnola.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dedidi agli studi o a tirocinio gratuito: per ogni figlio 175 mila lire.

9. 5.

Poli Bortone, Valensise, Parlato.

Al comma 2, lettera f) *sostituire la cifra:* lire 13.900.000 *con la seguente:* lire 14.400.000 *e alla lettera* h) *sostituire la cifra:* 13.900.000 *con la seguente:* 14.400.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 11.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2 lettera g) *sostituire la cifra:* 7.600.000 *con la cifra:* 7.200.000 *e alla lettera* i) *sostituire la cifra:* 7.600.000 *con la cifra:* 7.200.000.

19. 7 Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2 sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio 175.000;

per due figli 350.000;

per tre figli 525.000;

per quattro figli 700.000;

per cinque figli 875.000;

per sei figli 1.050.000;

per sette figli 1.225.000;

per otto figli 1.400.000;

per ogni altro figlio 175.000.

9. 8. Poli Bortone, Valensise, Servello, Gaetano Colucci, Parlato.

Al comma 2 lettera b) *sostituire:*

la cifra: 87.500 *con la cifra:* 87.600;

la cifra: 175.000 *con la cifra:* 175.200;

la cifra: 262.500 *con la cifra:* 262.800;

la cifra: 350.000 *con la cifra:* 350.400;

la cifra: 437.500 *con la cifra:* 438.400;

la cifra: 525.000 *con la cifra:* 525.600;

la cifra: 612.500 *con la cifra:* 613.200;

la cifra: 700.000 *con la cifra:* 700.800;

la cifra: 262.000 *con la cifra:* 262.800;

la cifra: 121.000 *con la cifra:* 120.000;

la cifra: 727.000 *con la cifra:* 729.000;

la cifra: 227.000 *con la cifra:* 228.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917

del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 9.

Asquini, Pioli.

Al comma 9 dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:*
salvo un ulteriore adeguamento qualora il tasso d'inflazione reale per il 1992 risultasse superiore al 5,4 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 10. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sospprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 11. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 12. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di consentire una maggiore equità fiscale e di ridurre complessivamente di almeno il 10 per cento, in aggiunta alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui alla delega ottenuta dal Governo con l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'ammontare complessivo delle esenzioni ed agevolazioni tributarie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo concernente la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, salvaguardando le esenzioni e le agevolazioni per i redditi derivanti da lavoro dipendente, da erogazioni previdenziali e per carichi familiari.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-*ter*.

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 19. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a lire 7.200.000: 10 per cento;

b) oltre lire 7.200.000 fino a 14.000.000: 22 per cento;

c) oltre lire 10.000.000 fino a 30.000.000: 26 per cento;

d) oltre lire 30.000.000 fino a 35.000.000: 31 per cento;

e) oltre lire 35.000.000 fino a lire 60.000.000: 34 per cento;

f) oltre lire 60.000.000 fino a lire 120.000.000: 42 per cento;

g) oltre lire 120.000.000 fino a lire 300.000.000: 48 per cento;

h) oltre lire 300.000.000: 56 per cento.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 10, sostituire le parole: 27 per cento *con le seguenti:* 26 per cento.

9. 14. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* corso del 1° gennaio 1993.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter.*

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 17. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sostituire le parole: A partire dal periodo d'imposta *fino a:* presente decreto *con le seguenti:* a partire dal 1° gennaio 1993.

*Conseguentemente, allo stesso articolo, e dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter.*

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 16. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sostituire le lettere c) *e* d) *con le seguenti:*

c) oltre 14.400.000 fino a lire 35.900.000 - 26 per cento;

d) oltre 35.900.000 fino a lire 50.000.000 - 33 per cento;

d) oltre 50.000.000 fino a lire 60.000.000 - 34 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter.*

1. Le esenzioni e le agevolazioni tributarie, incluse quelle previste da regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le agevolazioni previste da regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, sono decurtate del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 1993, fatte salve le esenzioni e le agevolazioni a favore dei redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamenti pensionistici, nonché quelle per carichi familiari.

9. 17. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sostituire le lettere dalla a) *alla* g) *con le seguenti:*

a) fino a lire 7.200.000, 10 per cento;

b) oltre lire 7.200.000 e fino a lire 30.000.000, 22 per cento;

c) oltre lire 14.400.000 e fino a lire 30.000.000, 26 per cento;

d) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 35.100.000, 31 per cento;

e) oltre lire 35.100.000 e fino a lire 60.000.000, 34 per cento;

f) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 162.000.000, 42 per cento;

g) oltre lire 162.000.000 e fino a lire 300.000.000, 48 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del

D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 18.

Asquini, Pioli.

Al comma 3, sostituire la lettera g) *con le seguenti:*

g) oltre lire 120.000.000 fino a 300.000.000: 48 per cento;

h) oltre lire 300.000.000: 56 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1), sostituire le parole: lettere *b*-bis), *c), d), e), f), g), m), o), p),* ed *r) con le seguenti:* lettere *b*-bis), *c), d), f), g), m), o), p),* ed *r).*

9. 19.

Piro, Rosini, Maira, Lucarelli, Garesio, Wilmo Ferrari, Susi.

Al comma 3, dopo le parole: del presente decreto *inserire le seguenti:* e fino al 31 dicembre 1993.

9. 20. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera g) *aggiungere le seguenti:*

h) oltre lire 300.000.000 e fino a lire 600.000.000, 53 per cento;

i) oltre lire 600.000.000, 59 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter.*

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1

del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 21.

Asquini, Pioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'acconto di imposta per le persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 1993, è fissato nella misura del 98,3 per cento ed è da versarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente la consegna della dichiarazione dei redditi, qualora questo superi la cifra di lire 100.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1

del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 22. Asquini, Pioli.

Al comma 4, al 1° capoverso, dopo le parole: 14 milioni e 400 mila, *aggiungere le seguenti:* con l'applicazione dell'aliquota di acconto del 98 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33,

comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 23.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sopprimere il comma 5.

9. 24.

Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Al comma 5, dopo le parole: a partire *aggiungere le seguenti:* secondo il criterio di competenza.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33,

comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

9. 25.

Frontini, Conca, Arrighini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 » siano sostituite dalle seguenti: « contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente »;

« 5-*ter*. Le disposizioni del comma 5-*bis* si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da detto periodo d'imposta non sono più deducibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio della Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per fini diversi dall'acquisto o dalla costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente.

9. 26. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli oneri considerati deducibili, in luogo e a sostituzione di quanto precedentemente previsto, saranno:

a) interessi passivi e relativi oneri accessori e imorti parificabili sui mutui ipotecari, pagati da residenti e relativi alla cosiddetta « prima casa » per un importo non superiore a lire 12.000.000 annue;

b) ILOR pagata nel periodo d'imposta;

c) il 50 per cento, fino ad un importo massimo di lire 5.000.000 delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari iscritti negli appositi albi, per la compravendita di fabbricati;

d) interessi passivi e oneri accessori pagati da residenti per mutui agrari;

e) il 50 per cento delle spese funebri, in caso di morte di parenti non superiori al terzo grado, per un importo massimo non superiore a lire 2.000.000 per ciascun decesso;

f) 50 per cento delle spese scolastiche pubbliche e private per un massimo di lire 2.500.000;

g) assegni periodici corrisposti al coniuge separato o ai fgli legittimi ovvero naturali ovvero riconosciuti;

h) contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;

i) 50 per cento assicurazioni sulla vita (di durata non inferiore a 5 anni), contributi previdenziali volontari, e assicurazioni sanitarie per un massimo di lire 5.000.000;

l) 50 per cento affitti pagati per l'abitazione di residenza;

m) 35 per cento affitti pagati non di cui al punto *l)*;

n) spese mediche di qualunque natura, nonché spese per protesi funzionali, acustiche, visive o per la mobilità personale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato

l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

10. 1. Asquini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*-bis*), c), d), e), f), g), m), o), p),* ed *r),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

10. 2.

Turci, Gianna Serra, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Lettieri, Monello, Pellicani, Sitra, Solaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera: d) *con la seguente:* e).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « , *nei casi ed alle condizioni di cui* all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 ». sono asostituite dalle seguenti: « limitatamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente ».

1-*ter*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* bis si applica anche ai contratti di mutuo stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

10. 3.

Piro, Rosini, Maira, Garesio, Wilmo Ferrari, Susi.

Al comma 1, sopprimere la lettera: e).

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento.

Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe agentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visono e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge 151 del 1991 è raddoppiata.

10. 4. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*. 1. L'entità delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative stabilite nei codici penali ed in tutte le leggi speciali è raddoppiata.

10. 5. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Lento, Sestero Gianotti, Sarritzu.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

10. 6. Parigi, Valensise, Parlato, Pasetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

10. 7. Pollichino.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

10. 8. Volponi, Vendola, Crucianelli.

All'articolo 10, al comma 1, sopprimere la lettera o).

10. 9. Mattioli, Pratesi, Giuliari.

All'articolo 10, al comma 1, sopprimere la lettera o) *e* p).

10. 10. Gualco.

All'articolo 10, al comma 1, sopprimere le parole da: ridotta al 22 per cento *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento.

Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata ».

10. 11. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole da: ridotta al 22 per cento *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. Viene istituita una imposta patrimoniale straordinaria del 5 per cento sul capitale che verrà rimborsato alla scadenza di tutti i titoli del debito pubblico concessi fin alla data del 30 settembre 1992.

10. 12. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per le seguenti spese:

a) interessi per prestiti e mutui agrari;

b) somme pagate da assegnatari di alloggi cooperativi per rimborso di interessi sui mutui pagati dalle imprese di costruzioni;

c) spese funebri;

d) spese di istruzione secondaria ed universitaria;

e) erogazioni liberali per acquisto, protezione o restauro di beni vincolanti.

10. 13. Poli Bortone, Agostinacchio, Parlato, Rositani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per gli interessi per i prestiti e mutui agrari.

10. 14. Poli Bortone, Agostinacchio.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per le somme pagate da assegnatari di alloggi cooperativi per rimborso di interessi sui mutui pagati dalle imprese di costruzione.

10. 15. Poli Bortone, Parlato, Valensise.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per le spese funebri.

10. 16. Poli Bortone.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per le spese di istruzione secondaria ed universitaria.

10. 17. Poli Bortone, Rositani, Ignazio La Russa.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano in vigore le norme vigenti per l'erogazione liberali per acquisto, protezione, o restauro di beni vincolati.

10. 18. Poli Bortone.

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis. Alla lettera *d)* dell'articolo 10 alla fine del primo capoverso dopo le parole di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1992, n. 168, sono aggiunte le parole ed alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del proprietario. Le disposizioni della presente lettera si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; a partire da detto periodo d'imposta non sono più deducibili gli interessi passivi e relativi oneri necessari, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetto non residenti la dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per fini diversi dall'acquisto o dalla costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal contribuente.

10. 19. Turci, Gianna Serra, Di Pietro, Sartori Lanciotti, Lettieri, Monello, Pellicani, Sitra, Solaroli.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-*bis)* la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 115 è soppressa.

10. 20. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini, Azzolina, Muzio, Carcarino, Albertini Renato, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) la lettera b-*bis)* dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

« b-*bis)* il 50 per cento delle provvigioni cosrrisposte agli intermediari immobiliari residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per un importo complessivamente non superiore a lire 5 milioni.

10. 21 Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) Alla fine della lettera *g)* dell'articolo 10, aggiungere le parole: « sono altresì deducibili le spese per l'acquisto dei libri scolastici per ogni grado ed ordine di scuola inclusa l'università ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata ».

10. 22. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) Dopo la lettera *d)* dell'articolo 10 aggiungere la seguente:

« *d-bis*) le spese per i canoni di affitto degli immobili adibiti a principale abitazione dei soggetti passivi ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis, *aggiungere il seguente:*

« ART. 13-*ter*. – 1. L'aliquota IVA applicata ai tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico è elevata dal 19 al 24 per cento. Il valore dell'imposta di fabbricazione sui tabacchi è elevato del 10 per cento. L'aliquota IVA prevista per oro, carte da gioco, perle, pietre preziose, quadri, pitture e disegni è elevata dal 19 al 24 per cento. L'aliquota IVA prevista per il platino è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA applicata alle pelli da pellicceria, marmotta, lontra, volpe argentata, volpe bianca, scimmia, scoiattolo e visone e relative confezioni, è elevata dal 38 al 43 per cento. L'aliquota IVA prevista per le pelli di coccodrillo, serpente, lucertole ed altri rettili è elevata dal 19 al 24 per cento. L'imposta di fabbricazione e di consumo sugli spiriti di cui alle leggi n. 405 del 1990, n. 408 del 1990 e del decreto-legge n. 151 del 1991 è raddoppiata ».

10. 23. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) alla lettera *d)* dell'articolo 10, aggiungere, in fine, le parole: « le deduzioni di cui alla presente lettera spettano esclusivamente per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa di abitazione del soggetto passivo ».

10. 24. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

d-bis) le spese di trasporto su mezzi pubblici o in concessione sostenute dal soggetto passivo d'imposta nell'interesse proprio e dei familiari a carico sono deducibili per l'intero loro ammontare; la deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, oltre che allegare la dovuta dicumentazione, dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

d-ter) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 115 è soppressa.

10. 25. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 115 è soppressa.

10. 26. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

d-bis) alla lettera *e)* dell'articolo 10, sopprimere le parole: « che eccede il 3 per cento » fino alle parole: « supera i 30 milioni ».

d-ter) alla lettera *d)* dell'articolo 10, aggiungere alla fine le parole: « le deduzioni di cui alla presente lettera spettano esclusivamente per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa di abitazione del soggetto passivo ».

10. 27. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 5-bis, *premettere il seguente:*

05-*bis*. All'articolo 30, comma 1, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, le parole da: « disciplina dell'assistenza tecnica a territorio » sono sostituite dalle seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di periti ed esperti tributari iscritti in ruoli o albi o in elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio ». All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole da: « i consulenti del lavoro » fino a « sostituti di imposta » sono sostituite con le seguenti: « i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostitui d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti al comma 4 ».

10. 28. Pollichino.

Al comma 5-bis, *premettere il seguente:*

05-bis. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e le spese di iscrizione dei figli alla scuola materna e primaria non statale fino ad un massimo di lire 100.000 ».

10. 29. Wilmo Ferrari, Patria.

Al comma 5-bis, *premettere il seguente:*

05-bis. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 1, lettera *i)*, le parole da: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione » sino a: « elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio », sono sostituite dalle seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di periti ed esperti tributari iscritti in ruolo o albi o in elenchi istituiti presso l'intedenza di finanza competente per territorio ».

10. 30. Parlato, Valensise.

Al comma 5-ter, *sostituire le parole da:* in consulenti del lavoro e i consulenti tributari *fino alla fine del comma con le seguenti:* i consulenti del lavoro e i consulenti tributari, iscritti nei ruoli camerali quali esperti in tributi, possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro e dei sostituti d'imposta, anche relativamente alle dichiarazioni fiscali di tali soggetti.

10. 31.

Maceratini, Valensise, Parlato.

Al comma 5-ter, *dopo le parole:* i consulenti del lavoro e i consulenti tributari, *aggiungere le seguenti:* iscritti in albi o ruoli quali esperti in tributi.

10. 32.

Maceratini, Valensise.

Al comma 5-ter, *sopprimere le parole:* e i consulenti tributari.

10. 33.

Wilmo Ferrari, Patria.

Al comma 5-ter, *dopo le parole:* consulenti tributari *aggiungere le seguenti:* iscritti in albi o ruoli quali esperti in tributi.

10. 34.

Scalia, Giuliari.

Dopo il comma 5-quater *aggiungere il seguente:*

5-*quinquies.* All'articolo 30, comma 1, lettera i) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 le parole da: « disciplina dell'assistenza tecnica » fino a: « a territorio » sono sostituite dalle seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dell'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opere di periti ed esperti tributari iscritti in ruoli camerali o in albi o in elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio ».

* 10. 35.

Maceratini, Valensise, Parlato.

Dopo il comma 5-quater, *aggiungere il seguente:*

5-quinquies. All'articolo 30, 1 comma, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1991 n. 413, le parole da: « disciplina dell'assi-

stenza tecnica » fino a « territorio » sono sostituite dalle seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di periti ed esperti tributari iscritti in ruoli o albi o in elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio ».

* 10. 36.

Ebner.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. La direzione tecnica e operativa del controllo tributario di qualunque tipo deve essere regionale e fare capo all'assessorato regionale al bilancio; il coordinamento deve essere presso il Ministero delle finanze.

2. Il servizio di riscossione deve essere organizzato regionalmente e fare capo alla giunta regionale nella figura dell'assessore al bilancio; il coordinamento e la successiva raccolta deve essere presso il Ministero delle finanze.

3. Deve essere di diretta e completa competenza dell'organo preposto all'accertamento e alla riscossione tributaria, l'istituzione e/o la modifica e/o la soppressione di qualunque adempimento formale, mediante provvedimento approvati dall'organo legislativo amministrativo regionale.

4. Il controllo tributario deve essere effettuato da personale altamente specializzato, laureato o diplomato in materie economiche, non armato e non organizzato militarmente; i controllori tributari devono essere residenti nella regione ove vogliono prestare servizio da un periodo non iferiore a tre anni; ogni competenza del controllo tributario diretto è esclusiva del personale qui definito.

5. La sola gestione e la valutazione dei ricorsi eventualmente presentati contro l'operato del controllo tributario regionale deve essere di competenza diretta di esperti del Ministero delle finanze.

6. È fatto obbligo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto, di pubblicare e adottare le disposizioni attuative che entreranno in vigore entro i successivi tre mesi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 1.

Asquini, Pioli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 554; la Commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti è stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine è differito al 31 dicembre e, ferma restando la non applicazione delle pene pecuniarie, non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 48, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, secondo periodo, la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « anche »;

b) nel comma 2, terzo periodo, le parole: « in regime di contabilità ordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18, per l'esonero della tenuta della contabilità »;

c) il comma 2, terzo periodo dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei casi in cui la detta dimostrazione di non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991; in tal caso è fatto obbligo ai contribuenti di esibire, entro 4 mesi dalla presentazione della dichiarazione, all'ufficio tributario competente, copia conforme delle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali nonché dei documenti giustificativi della non applicabilità dei coefficienti ».

3. Fino alla revisione della disciplina tributaria della determinazione del reddito di impresa e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, i ricavi e i compensi nonché i corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, determinati induttivamente a norma dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determininato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio della facoltà prevista nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: « che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria ».

5. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo. Nella applicazione di tali coefficienti si consentirà agli uffici di considerare la quantità e qualità del lavoro prestato e le condizioni interne ed esterne che ne modificano la produttività ivi compresi i periodi iniziali di attività ».

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 69 del 1989, come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 413 del 1991, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività di impresa i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta precedente compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

gli uffici possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume di affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificatamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività.

7. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono apportate le seguenti modificazioni: nel comma 6 le parole: « da uno dei dei soggetti di cui all'articolo 30 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno dei soggetti abilitati ad apportare il visto di conformità di cui all'articolo 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991; in tal caso è fatto obbligo ai contribuenti di esibire, entro quattro mesi dalla presentazione della dichiarazione, all'ufficio tributario competente, copia conforme delle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali nonché dei documenti giustificativi della non applicabilità dei coefficienti ».

11. 2. Turci, Gianna Serra, Pellicani, Lettieri, Di Pietro, Sitra, Solaroli, Sartori Lanciotti.

Sopprimere il comma 1.

11. 3. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 1, sostituire le parole: è differito al 30 novembre *con le seguenti:* è differito al 31 dicembre e, ferma restando la non applicazione delle pene pecuniarie, non sono dovuti i versamenti di cui all'articolo 55, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 48, comma 1, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. 4. Sangalli, Biondi, Paganelli.

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato

l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 5.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 3, dopo le parole: legge 30 dicembre 1991, n. 413 *sopprimere le seguenti parole:* non possono in nessun caso essere inferiori alla somma delle spese e degli altri componenti negativi deducibili e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989, salvo l'esercizio delle facoltà previste nel penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del medesimo decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78;

sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 6.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 3, sopprimere le parole: e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/

11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 7.

Asquini, Pioli.

Al comma 3, sostituire le parole: e del contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 11 del citato decreto n. 69 del 1989 *con le seguenti:* e dell'importo annuale della pensione minima per i lavoratori del commercio aumentata del 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato

l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 8.

Asquini, Pioli.

Al comma 4, capoverso 1-bis, *dopo le parole:* dell'ambito economico *aggiungere le seguenti:* e territoriale.

11. 9.

Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Al comma 4, capoverso 1-bis, *dopo le parole:* della organizzazione imprenditoriale o professionale *aggiungere le seguenti:* del numero degli esercenti di ciascuna attività professionale o imprenditoriale rispetto al numero degli abitanti.

11. 10.

Valensise, Parlato, Pasetto, Parigi.

Al comma 4, capoverso 1-bis), *dopo le parole:* dell'esercizio dell'attività *aggiungere le seguenti:* con esclusione della sua fase d'avvio determinata in cinque anni.

11. 11.

Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 4, capoverso 1-bis), *aggiungere, in fine, le parole:* anche in relazione alla data di inizio dell'attività.

11. 12.

Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*). In caso di omessa dichiarazione o di omesso versamento dell'imposta, accertabile anche d'iniziativa degli organi di polizia giudiziaria, può essere applicata al soggetto d'imposta, dalla competente autorità, anche in via caute-

lativa e provvisoria, la sospensione, sino a due anni e, nei casi più gravi, la revoca delle licenze o autorizzazioni all'esercizio.

11. 13.

Palermo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 30, comma 1, lettera *l)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire le parole da: « disciplina dell'assistenza tecnica » a « territorio » con le seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dell'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opere di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di periti ed esperti tributari iscritti in ruoli camerali o in albi o in elenchi presso l'intendenza di finanza competente per territorio ».

11. 14. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 30, comma 1, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire le parole da: « disciplina dell'assistenza tecnica » a « territorio » con le seguenti: « disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dell'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opere di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di periti ed esperti tributari iscritti in ruoli o in albi o in elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio ».

11. 15. Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Anche a deroga di quanto già esposto nella restante parte dell'articolo, le persone fisiche titolari, fra gli altri, di reddito di lavoro autonomo o di partecipazione, che in sede di computo del reddito complessivo, superato la base considerata minima generale, ai sensi dei precedenti commi di questo articolo, devono beneficiare di una quota deducibile dal reddito imponibile complessivo per il calcolo dell'IRPEF, pari alla somma di tutti gli aumenti di base imponibile automaticamente applicabili ai fini del raggiungimento del reddito minimo, di tutte le forme reddituali d'impresa di proprietà del soggetto, ivi compresi i redditi da partecipazione in società di persone nella loro quota parte. La quota deducibile di cui al precedente sottocomma, però, non può essere superiore alla differenza fra il reddito complessivo calcolato prima della deduzione stessa, e l'importo considerato minimo imponibile per il lavoro autonomo ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3

comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11. 16. Asquini, Pioli.

ART. 11-*bis*.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del

D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11-*bis*. 1.

Frontini, Conca, Arrighini.

Sopprimerlo.

11-*bis*. 2.

Crucianelli, Guerra, Marino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo).

1. I soggetti che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato, ai

sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, possono giustificare tale scostamento con idonea documentazione, comprendente anche la sussistenza di componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore e all'attività, da produrre in dichiarazione, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3. In caso contrario l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente osservata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, entro 30 giorni dalla data della notifica delal cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo straordinario lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.

3. Le disposizioni recate dal comma 1 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio delle loro attività, non si avvalgono di collaboratori o dipoendenti e che in relazione all'entità del capitale investito, e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del comma 1. A questo fine i soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi le cause di scostamento; a tal fine la dimostrazione di non applicabilità deve essere osservata da uno dei soggetti di cui all'articolo 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991; in tal caso è fatto obbligo ai contribuenti di esibire, entro quattro mesi dalla presentazione della dichiarazione, all'ufficio tributario competente, copia conforme delle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali nonché di documenti giustificativi della non applicabilità del contributo diretto lavorativo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

11-*bis*. 3.

Turci, Gianna Serra, Lettieri, Pellicani, Di Pietro, Sitra, Sartori Lanciotti, Monello, Solaroli, Vozza, Campatelli, Soriero, Silvio Mantovani.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. I soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con cecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono giustificare tale scostamento non idonea documentazione da allegare alla dichiarazione, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal successivo comma 3. L'ufficio delle entrate nel caso in cui tale documentazione non sia stata prodotta o sia ritenuta comunque infondata ovvero non sussistano componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, provvede alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche avvalendosi di procedure automatizzate.

11-*bis*. 4.

Biondi, Sangalli, Paganelli.

Al comma 1, dopo le parole: il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato risulti inferiore *aggiungere le seguenti:* a un mezzo del.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78;

è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11-*bis*. 5.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, dopo le parole: il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni dichiarato risulti inferiore *aggiungere le seguenti:* a un terzo del.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato

l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11-*bis*. 6.

Frontini, Conca, Arrighini.

Al comma 1, sopprimere la parola: familiari.

11-*bis*. 7.

Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: l'ufficioo delle entrate *con le seguenti:* l'ufficio delle imposte dirette.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/

02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

11-*bis*. 8.

Frontini.

Sopprimere il comma 2.

11-bis. 9.

Biondi, Sangalli, Paganelli.

Al comma 2, sostituire le parole: non compresi tra *con le seguenti:* anche diversi da.

11-*bis*. 10.

Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 2, sostituire la parola: imputabili *con la seguente:* collegabili.

11-*bis*. 11.

Valensise, Parlato, Parigi, Pasetto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di presentazione all'Ufficio delle Entrate della documentazione di cui al periodo precedente ovvero, in caso di rigetto della domanda di sgravio, dalla data di comunicazione del provvedimento, il contribuente può, nei successivi quindici giorni, proporre ricorso innanzi al competente organo del contenzioso tributario, il quale, nel caso consideri fondata la richiesta del ricorrente, dispone la sospensione della riscossione. Detto organo è, in ogni caso, tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

11-*bis*. 12.

Wilmo Ferrari, Patria.

Al comma 3, sopprimere le parole: collaboratori o.

11- *bis*. 13.

Wilmo Ferrari, Patria.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di collaboratori o di dipendenti, *aggiungere le seguenti:* ovvero si avvalgono solo di familiari conviventi.

11-*bis*. 14.

Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché.

11-*bis*. 15.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sopprimere le parole: dei centri di assistenza fiscale di cui all'arti-

colo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

11-*bis*. 16.
Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 3, sopprimere le parole da: I soggetti la cui domanda, *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: dai pareri e.

11-*bis*. 17.
Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 4, sostituire le parole: nella misura annua del 12 per cento, *con le seguenti:* nella misura annua del 30 per cento.

11-*bis*. 18. Giuliari.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali. La Commissione tributaria di primo grado adita ha la facoltà di sospendere la riscossione.

11-*bis*. 19. Sangalli, Biondi, Paganelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: Il ricorrente può chiedere alla commissione tributaria la sospensione della liquidazione e della riscossione nei casi di palese inconsistenza dell'accertamento presuntivo.

11-*bis*. 20.
Parlato, Valensise, Parigi, Pasetto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativi all'istituzione dei Centri di assistenza fiscale.

11-*bis*. 21.
Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sopprimerlo.

11-*ter*. 1. Crucianelli, Guerra, Marino.

*Dopo l'articolo 11-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 11-*quater*.

1. Il comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

« 13. Il sostituto d'imposta ha la facolta di ricevere le dichiarazioni di cui al comma 10 ».

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 13-*bis*. Il sostituto d'imposta, qualora accetti di prestare assistenza fiscale per gli adempimenti degli obblighi di dichiarazione ai lavoratori propri dipendenti, ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

13-*ter*. Il sostituto di imposta ha, comunque, l'obbligo di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto effettuate nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce ».

11-*ter*. 01.

Ravaglia, Modigliani, Ratto.

Dopo l'articolo 11-ter *aggiungere il seguente:*

ART. 11-*quater*.

1. Al di fuori dei casi sanzionati da norme penali, e ferme restando le sanzioni pecuniarie previste da norme vigenti, la violazione, accertata in via definitiva, degli obblighi concernenti l'emissione della fattura, della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale ovvero del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, che sia stata commessa da un soggetto tenuto all'emissione dei predetti documenti o alla loro richiesta, è punita con la sanzione accessoria della sospensione della licenza, dell'autorizzazione e dell'iscrizione presso albi professionali o presso la camera di commercio per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno.

2. Qualora le violazioni siano contestate immediatamente, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria o degli agenti ed ufficiali della Guardia di finanza, l'irrogazione della sanzione accessoria di cui al comma 1 è ordinata dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente ovvero dal comando della Guardia di finanza.

3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza sono tenuti a trasmettere, entro il termine di dieci giorni dalla contestazione della violazione di cui ai commi precedenti, la copia dei verbali relativi alle violazioni riscontrate, nonché dell'ordinanza relativa alla sanzione, all'ordine professionale o alla camera di commercio competente affinché questi provvedano a disporre la sospensione dall'albo o la sospensione della licenza o dell'autorizzazione entro i successivi venti giorni.

4. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 1 siano state commesse da un medesimo soggetto per tre volte nel corso di un quinquennio, l'autorità amministrativa competente dispone la sospensione della licenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta e dell'iscrizione presso la camera di commercio o l'ordine professionale per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

5. Le disposizioni dell'articolo 8, ottavo copmma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e dell'articolo 2, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, sono abrogate.

11-*ter*. 02.

Lettieri, Turci, Sitra, Serra, Di Pietro, Pellicani, Solaroli, Soriero, Vozza.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12-bis, *aggiungere il seguente:*

1. In caso in cui il proprietario della prima casa abbia contratto un mutuo sulla stessa, il proprietario paga l'ICI sul valore dell'immobile al netto delle quote di capitale residue da rimborsare, oltre che al netto delle eventuali franchigie. La quota di mancata imposta dovrebbe essere richiesta alle banche mutuanti, in quanto effettive proprietarie di buona

parte dell'immobile, fino alla cancerllazione dell'ipoteca sullo stesso. Le banche non potranno rivalersi a nessun titolo e in nessun modo sul mutuatario con spese aggiuntive, in quanto il cartello sulla trasparenza delle operazioni bancarie dovrebbe essere esposto al pubblico dal 1° gennaio 1993.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 13-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

12-*bis*. 01. Terzi.

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

ART. 12-*ter*.

1. Dal 1° gennaio 1993, il valore dell'aliquota per il calcolo dell'Imposta comunale immobiliare (ICI) relativa agli immobili destinati ad uso residenziale che non risultino locati, è pari all'8 per mille.

12-*bis*. 02

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Dopo l'articolo 12-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 12-*ter*.

1. Ai fini di coadiuvare le amministrazioni comunali nella partecipazione all'accertamento dei redditi delle persone fisiche e giuridiche e nell'applicazione dei tributi comunali è fatto obbligo di istituire i consigli tributari così come previsti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.

12-*bis*. 03.

Borghetta, Renato Albertini, Bergonzi, Crucianelli, Marino.

Dopo l'articolo 12-bis., *aggiungere il seguente:*

ART. 12-*ter*.

1. Sono esentate dall'imposta ISI in modo totale o parziale le persone che occupino stabilmente l'appartamento di proprietà, (usufrutto ecc.) ed esclusivamente per la prioma abitazione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) in modo totale per chi percepisce pensioni sociali o chi versi in condizioni di indigenza come previsto dalle vigenti leggi.

b) in modo totale per chi percepisce un unico reddito lordo di lire 39.000.00.

c) in modo totale per persone che ricoprano lo stato civile di: vedovanza, separati legalmente, divorziati che non siano conviventi con altre persone e, il cui nucleo famigliare sia composto esclusivamente da figli minori (rispetto alla legislazione vigente) posti a loro carico e il cui reddito famigliare non superi i 50 milioni lordi, compresivi nel reddito, le somme percepite a qualsiasi titolo per il sostentamento dei figli minori.

d) rispettando i criteri della lettera *c)* in modo parziale pari allo 0,50 per mille delle tassazione previste. Per quei nuclei che raggiungono un reddito familiare lordo di lire 55.000.000.

Per quei nuclei che raggiungono un reddito famigliare lordo di lire 60.000.000 la percentuale di tassazione è fissata pari a 1 per mille.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13-bis *aggiungere il seguente:*

ART. 13-*ter*.

1. È abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 12, comma 1, 2 della L. n. 163, del 30/04/1985 nonché l'art. 65 comma 3 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 69 del 2/12/86; è abrogato l'art. 48 del D.P.R. 917 del 22/12/86 e l'art. 3 comma 1 della L. n. 381 dell'11/12/90; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. A del D.P.R. 917, del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. B del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65 comma 2 L. C del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è

abrogato l'art. 65 comma 2 L. C bis del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 9 comma 3 della L. n. 1213 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 6 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 13 comma 7 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 5 della L. n. 1213, comma 6 del 12/11/65; è abrogato l'art. 33, comma 2, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 40, comma 6, del D.P.R. 601 del 29/09/73; è abrogato l'art. 9, comma 1, della L. n. 674 del 20/10/78; è abrogato l'art. 9, comma 5, della L. n. 674 del 20/10/78; sono abrogati l'art. 3 comma 6 del D.L. n. 57 del 01/01/82 e l'art. 75, comma 1 del D.L. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 8, comma 2, della L. n. 752 dell'8/11/86; è abrogato l'art. 111, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 70, comma 5 del T.U. n. 76 del 30/03/90; è abrogato l'art. 3, comma 4 L. A del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633, del 26/10/72; è abrogato l'art. 10-*bis*, All. A del D.P.R. n. 642, del 26/10/72; è abrogato l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 120 del 22/05/90, nonché l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 192 del 21/07/90 e l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 261 del 15/09/90; è abrogato l'art. 8, comma 34, della L. n. 67 dell'11/03/88; è abrogato l'art. 34-*bis*, comma 1 del D.L. n. 69 del 2/03/89 (L. n. 154); è abrogato l'art. 101, comma 1 del D.P.R. n. 218 del 26/03/78; è abrogato l'art. 14, comma 5, della L. n. 64 del 01/03/86; è abrogato l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 8 del 26/01/87; è abrogato l'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474 del 20/11/78; è abrogato l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72; è abrogato l'art. 65 del R.D. n. 3269 del 30/12/23; sono abrogati l'art. 8 del R.D. n. 1706 del 26/08/37 e l'art. 5 comma 4 L. n. 388 del 24/07/78; è abrogato l'art. 1 della L. n. 38 del 27/02/78; è abrogato l'art. 5, comma 34, della L. n. 53 dell'8/03/83; è abrogato l'art. 1 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 2 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 3 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 21 del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 34-*bis* del D.P.R. 601 del 29/09/1973; è abrogato l'art. 5, comma 1 della L. n. 146 del 24/04/80; è abrogato l'art. 7 della legge n. 121 del 25/03/85; è abrogato l'art. 1, comma 6, della L. n. 440 dell'8/8/85; è abrogato l'art. 10, comma 1 H del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 I del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 N del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 10, comma 1 T del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 33, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 65, comma 1 del D.P.R. 917 del 22/12/1986; è abrogato l'art. 103, comma 3 del D.P.R. 917 del 22/12/1986.

12-*bis*. 04.

Terzi.

ART 13.

Sopprimerlo.

13. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate alla ristrutturazione ed al miglioramento del Servizio sanitario nazionale.

13. 2.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono al potenziamento degli strumenti antievasione.

13. 3.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

Al comma 2, dopo le parole: del tesoro, *inserire le seguenti:* ed il Ministro della sanità.

13. 4.

Crucianelli, Marino, Guerra, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Mita, Sestero Gianotti, Lento, Sarritzu.

EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni, un decreto legislativo per l'istituzione dell'assegno di riproduzione e cura familiare. L'assegno di cui al comma 1 sostituisce:

a) le detrazioni per carichi di famiglia;

b) l'assegno previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153;

c) l'istituendo quoziente familiare previsto dall'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al reddito familiare, anche al fine di riequilibrare la più alta tassazione delle famiglie mono reddito.

3. Hanno diritto all'assegno, avendone titolo, i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'INPS, i titolari di prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio e di quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

4. L'assegno compete anche nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona e può essere corrisposto anche a persona non iscritta all'INPS.

Dis. 1. 01.

Gianna Serra, Serafini, Biricotti Guerrieri, Beebe Tarantelli, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Alfonsina Rinaldi, Sanna, Sangiorgio, Sartori Lanciotti, Trupia Abate, Turco, Vigneri.